

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e approvazione, in un testo unificato:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285) (D'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri);

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604) (D'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri);

« Legge quadro sulla caccia » (768) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri);

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200) (D'iniziativa dei senatori Averardi ed altri):

con assorbimento del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della sel-

vagina e per l'esercizio della caccia » (2303)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1084, 1085, 1087 e <i>passim</i>
ARTIOLI	1094, 1095, 1100 e <i>passim</i>
BALBO	1102
BUCCINI, relatore alla Commissione .	1084, 1086 1087 e <i>passim</i>
CASSARINO	1102, 1103
DEL PACE	1096
FERMARIELLO	1087, 1088, 1092 e <i>passim</i>
MARCORA, ministro dell'agricoltura e delle foreste	1085, 1087, 1088 e <i>passim</i>
MATTIOLI	1123
MINGOZZI	1091, 1092, 1094 e <i>passim</i>
PACINI	1092, 1093, 1094 e <i>passim</i>
PASTORINO	1122
PISTOLESE	1091, 1093, 1095 e <i>passim</i>
RIPAMONTI	1108
ROSSI Dante	1088, 1091, 1093 e <i>passim</i>
ROSSI DORIA	1091
SGHERRI	1101, 1102
ZANON	1120, 1121, 1122 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

ZAVATTINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e approvazione, in un testo unificato, dei disegni di legge:

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri;

con assorbimento del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (2303) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Valori, Branca, Cipellini, Arnone, Chiaromonte, Cossutta, Pecchioli, Colombi, Zuccalà, Bermani, Fossa, Colajanni, Fabiani, Adamoli, Valenza, Del Pace, Poerio, Borsari, Li Vigni, Ferralasco, Segreto, Vignolo, Piva, Vignola, Corretto, Garoli, Giovannetti, Ziccardi, Boldrini, Piovano, Bonazzi, Cavalli, Gadaleta, Sgherri, Ferrucci, Mari, Borraccino, Specchio, Marangoni, Calia, Urbani, Chinello, Veronesi, Petrone, D'Angelosante, Mancini, De Falco, Zavattini, Cebrelli, Bianchi, Pellegrino, Petrella, Canetti, Scarpino, Germano, Artioli, Bruni, Corba, Maffioletti, Abenante, Calamandrei, Fusi, Bertone, Lugnano, Merzario, Papa e Peluso;

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana, d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Brosio, Terracini, Cifarelli, Dalvit, Balbo, Pinao, Berlanda, Gaudio, Follieri e Ferrari; « Legge quadro sulla caccia », d'iniziativa dei senatori Zugno, Attaguile, Pelizzo, Rosa, Balbo, Tanga, Salerno e Ferrari; « Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio », d'iniziativa dei senatori Averardi, Scardaccione e Tortora; « Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia », approvato dalla Camera dei deputati.

Do subito la parola al relatore, senatore Buccini, per riferire alla Commissione circa gli ultimi lavori compiuti dalla Sottocommissione per giungere alla definitiva — almeno lo spero — approvazione del provvedimento.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, propongo di riprendere il lavoro da dove lo abbiamo lasciato l'ultima volta, soprattutto affrontando il tema per il quale ci siamo intrattenuti — in una rappresentanza ristretta — poco fa con l'onorevole Ministro.

Mi riferisco alla norma transitoria per l'uso dei richiami vivi. Credo opportuno sbarazzare il campo da questo punto, anche se poi la sua collocazione dovrà essere considerata proprio tra le norme transitorie, per poter meglio procedere successivamente nei nostri lavori.

La Sottocommissione ha praticamente confermato il testo dell'articolo 10-bis che aveva sottoposto all'esame del Ministro, suggerendo anche taluni emendamenti — in parte condivisi dal Governo — tenendo presente che deve trattarsi di una norma, sì, transitoria, ma che non lasci le cose come stanno, e avvii una nuova regolamentazione, fino alla cessazione totale dell'uso del richiamo vivo per l'esercizio della caccia, in particolare per l'esercizio dell'appostamento.

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

In questo spirito la Sottocommissione ha stilato il seguente testo integrativo dell'articolo 10-bis, che va ora sottoposto all'esame della Commissione:

Art. 10-bis.

(Norme transitorie sull'uso di richiami vivi e sulle catture di uccelli per scopi amatoriali)

Al fine di consentire il graduale adeguamento dell'esercizio venatorio alle disposizioni della presente legge, e in particolare a quelle dell'articolo 4-bis, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, con proprie leggi e previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, potranno regolamentare ed autorizzare, con specifiche autorizzazioni nominative, la cattura, la detenzione e la cessione di un numero predeterminato e limitato di uccelli per ciascuna provincia, da utilizzare come richiami vivi negli appostamenti di caccia, indicati nell'ambito delle seguenti specie:

- passero (*passer Italiae*);
- passera mattugia (*passer montanus*);
- storno (*sturnus vulgaris*);
- tordo bottaccio (*turdus philomelos*);
- tordo sassello (*turdus iliacus*);
- cesena (*turdus pilaris*);
- merlo (*turdus merula*);
- colombaccio (*columba palumbus*);
- pavoncella (*vanellus vanellus*);
- germano reale (*anas platyrhynchos*).

Le Regioni potranno altresì, per lo stesso periodo, regolamentare con proprie leggi, previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e con specifiche autorizzazioni nominative, la cattura, la detenzione e la cessione, secondo quantità rigorosamente limitate, di determinate specie di uccelli per fini amatoriali, scelte fra quelle indicate nell'articolo 6 come specie cacciabili, e limitatamente ai periodi di caccia previsti in tale articolo.

Questo articolo è stato oggetto di esame da parte della Sottocommissione, la quale propone di introdurre anche il concetto della limitazione, oltrechè quello della predeterminazione, per quanto riguarda il primo comma; pertanto, nel punto in cui si affermava « potranno regolamentare e autorizzare con specifiche autorizzazioni la cattura, la detenzione e la cessione di un numero predeterminato », si propone di aggiungere « e limitato » di uccelli per ciascuna provincia; inoltre si propone di modificare le originali parole « indicati fra una o più delle seguenti specie ».

P R E S I D E N T E . Questo articolo è stato il frutto di una lunga, attenta ed anche sofferta rielaborazione.

M A R C O R A , ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo non condivide questo parere favorevole, ma si rimette, comunque, alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10 bis, quale risulta nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, resta inteso che è conferito al Presidente il compito, di intesa con il relatore, in sede di coordinamento formale del provvedimento, di collocare questo articolo nelle norme transitorie.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 14, di cui do lettura avvertendo che alcune parti sono state già votate nella seduta precedente ed altre sono state ritoccate dalla Sottocommissione.

Art. 14.

(Divieti)

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni destinati ad attività sportive;

2^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali ed oasi naturali, fatte salve le finalità della loro costituzione;

c) l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali, purchè chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse, recanti la scritta « zona militare — divieto di caccia » oppure « monumento nazionale — divieto di caccia »;

d) l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone distanti 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria, strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali;

e) il trasporto di armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere o nelle ore notturne;

f) cacciare a rastrello in più di tre persone;

g) cacciare sparando da veicoli a motore o da natante a motore in movimento, o da aeromobili;

h) cacciare su terreni coperti in tutto o in parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni per i territori di cui all'articolo 12;

i) la presa e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati, salvo che per i fini di cui alle disposizioni dell'articolo 16, e nelle zone di ripopolamento e cattura o nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in questo caso, se ne dia avviso, entro le 24 ore, all'organismo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

l) la detenzione ed il commercio di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali ai sensi dell'articolo 7;

m) usare richiami accecati, acustici, elettromeccanici e richiami vivi in violazione delle norme regionali, di cui all'articolo 10, secondo comma;

n) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua, dove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, con la scritta « valle di pesca — divieto di caccia »;

o) usare volatili o animali in genere nelle gare e manifestazioni sportive di tiro al volo.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Sulla materia relativa ai divieti, nella seduta precedente la Commissione ha approvato alcuni punti, decidendo di lasciare in sospeso, su richiesta del sottosegretario Lobbiano, i seguenti:

« b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali ed oasi naturali, fatte salve le finalità della loro costituzione »;

« d) l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone distanti 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria, strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali »;

« m) usare richiami accecati, acustici, elettromeccanici e richiami vivi in violazione delle norme regionali, di cui all'articolo 10, secondo comma »;

« o) usare volatili o animali in genere nelle gare e manifestazioni sportive di tiro al volo ».

Riguardo all'alinea b), sottopongo alla Commissione il seguente emendamento sostitutivo:

« b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione, nonchè nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali ».

In sede di Sottocommissione abbiamo cioè meglio definito la norma per cui l'esercizio dell'attività venatoria è vietato nei parchi, ma anche nelle riserve naturali, nelle zone

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

di ripopolamento e nelle foreste demaniali, fatta eccezione per quelle che non presentano condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina, per le quali praticamente è possibile esercitare la caccia.

Abbiamo poi introdotto l'ultimo periodo « secondo le disposizioni degli organi regionali » sostituendo alla competenza del Ministero dell'agricoltura (prevista nell'attuale testo unico nei riguardi delle foreste demaniali, o meglio delle bandite demaniali) quella degli organi regionali, perchè questo rientra nello spirito delle leggi vigenti.

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Tutto il provvedimento ha un'impostazione che collima con le norme sul trasferimento dei compiti previsti di competenza delle Regioni, e quindi mi sembra che la proposta del relatore sia conforme a questo spirito. Si tratta di vedere che, in pratica, non accadano delle distorsioni nel valutare queste zone non adatte al ripopolamento degli animali.

PRESIDENTE. Debbo sottolineare che questa è stata materia di approfondita discussione in seno alla Sottocommissione.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo all'alinea « b » dell'articolo 14, presentato dal relatore.

(È approvato).

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Anche la formulazione dell'alinea « d » è stata oggetto di ampia discussione. La Sottocommissione ha convenuto di ripristinare le attuali disposizioni del testo unico, le quali distinguono una zona distante 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili.

Nel testo unico è stabilito anche che è vietato sparare in direzione di fabbricati, immobili e vie di comunicazione, ma a distanza minore di 150 metri da essi, per creare una zona di protezione. Quando il cacciatore intende sparare in direzione di que-

sti immobili, la distanza deve essere maggiore.

Si proporrebbe di unificare la distanza a 100 metri, per quanto riguarda la zona di rispetto; e a 150 metri quando invece si spara in direzione degli immobili. Pertanto si propone di apportare il seguente emendamento all'alinea:

« d) l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali ».

Poi si propone di aggiungere l'altro comma: quello di far divieto di sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di 150 metri dagli stessi.

FERRARIELLO. I termini della discussione sono questi: quello di accettare la distanza di 100 metri come distanza generale, ovvero quello di ripristinare quanto affermato dal vigente articolo 32 del testo unico: cioè 150 metri in caso di sparo in direzione, e 50 metri in caso di sparo contro direzione.

Noi avevamo, nella prima fase del nostro lavoro, scelto la via di mezzo e fissata la distanza di 100 metri come distanza di rispetto in tutti i sensi; e poi si poteva aggiungere il comma successivo che chiarisce quale deve essere l'uso delle armi da sparo, cioè una norma di sicurezza e di garanzia. Su questo vorremmo discutere.

Se 100 metri è la distanza in senso generale, possiamo aggiungere un comma con cui fare obbligo al cacciatore, ove si usino armi di maggiore portata, di sparare a distanza di garanzia. In altri termini occorre precisare che è anche vietato « sparare in direzione dei fabbricati, immobili e vie di comunicazione di cui all'alinea d), a distanza minore di 150 metri ».

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. La mia proposta è nel senso di ripristinare

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

la dizione del testo unico. La legge nuovamente:

« *d*) l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali ».

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo con la proposta del relatore, che non è incompatibile con la precisazione chiesta dal senatore Fermariello.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo all'alinea « *d*) » dell'articolo 14, presentato dal relatore, nonchè la proposta aggiuntiva del senatore Fermariello, che potrà formare un punto a sè stante, del seguente tenore:

« *d-bis*) sparare in direzione dei fabbricati, immobili e vie di comunicazione di cui al precedente alinea a distanza minore di 150 metri; »

(Sono approvati).

BUCCINI, *relatore alla Commissione*. L'accantonamento dell'alinea « *m*) », relativo ai divieti sull'uso di richiami accecati, acustici, elettromeccanici e richiami vivi, è dipeso dal fatto che si è detto di attendere che cosa accadrà in ordine all'articolo sulle norme transitorie, che abbiamo testè approvato. Ora, pertanto, si propone il seguente emendamento sostitutivo dell'alinea: « *m*) usare richiami vivi oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 10-*bis*, richiami accecati, elettromeccanici, elettromagnetici o con amplificazione di suono ».

Si toglie la parola « acustici », in quanto il divieto dell'uso del richiamo acustico è già compreso nella dizione proposta per l'alinea *m*). Il richiamo a fischiotto, poi, non dà luogo ad alcuna alterazione della selvaggina, così come l'uso del richiamo a stampa.

Quindi il divieto è relativo ai richiami vivi, oltre i tempi e all'infuori delle specie indicate. Inoltre, vi è il divieto di usare richiami accecati.

FERMARIELLO. Una volta che parliamo di divieto di richiami vivi è inutile parlare di richiami accecati, che sono compresi tra i richiami vivi.

ROSSI DANTE. Sarebbe giusta l'affermazione del senatore Fermariello se non vi fosse il periodo transitorio, nel quale è permesso l'uso di alcune specie di richiamo vivo, che potrebbero anche essere accecate.

FERMARIELLO. È vero, ritiro l'osservazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'alinea *m*), nel testo di cui ha testè dato lettura il relatore.

(È approvato).

BUCCINI, *relatore alla Commissione*. Passiamo ora alla lettera *o*), che è stata ricavata da uno dei tanti disegni di legge presentati sull'esercizio della caccia.

Il testo originario diceva che era vietato usare volatili o animali in genere nelle gare e manifestazioni sportive di tiro a volo. Si è osservato che una norma siffatta è collaterale rispetto ad una legge quadro di disciplina della caccia, ma che al tempo stesso vi rientra sotto il profilo della protezione della fauna, la quale rappresenta un obiettivo della legge stessa.

Nel corso delle discussioni svoltesi, specie a livello di Sottocommissione, è stata messa in rilievo la generica rigidità della norma, perchè, in pratica, nelle gare e manifestazioni di tiro a volo vengono usati i piccioni di allevamento che, comunque, sono destinati alle nostre mense; quindi, il divieto dell'uso degli animali da allevamento in queste gare e manifestazioni è sembrato eccessivo.

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONIO STEN. (10 dicembre 1975)

Pertanto è stato concordato il seguente testo della lettera o): (è vietato) « usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo ». Il divieto, in tal modo, riguarda i passeri, gli storni, tutti gli uccelli selvatici in genere, per i quali sussiste il divieto di caccia, ma non riguarda i piccioni e le quaglie di allevamento.

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto alla Commissione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'alinea o), nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

BUCCINI, *relatore alla Commissione*. Propongo inoltre la seguente lettera aggiuntiva: « p) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati ».

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore Buccini di cui lo stesso relatore ha testè dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo definitivo e coordinato, risultante dagli alinea testè approvati e da quelli già approvati nella precedente seduta, del quale do lettura:

Art. 14.

(Divieti)

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni destinati ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione, nonchè nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino con-

dizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali;

c) l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano monumenti nazionali, purchè chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse, recanti la scritta « zona militare - divieto di caccia » oppure « monumento nazionale - divieto di caccia »;

d) l'esercizio di caccia con uso di armi da sparo nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali;

e) sparare in direzione dei fabbricati, immobili e vie di comunicazione di cui al precedente alinea a distanza minore di centocinquanta metri;

f) il trasporto di armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere o nelle ore notturne;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone;

h) cacciare sparando da veicoli a motore o da natante a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o in parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni per i territori di cui all'articolo 12;

l) la presa e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati, salvo che per i fini di cui ai primi tre commi dell'articolo 16, e nelle zone di ripopolamento e cattura o nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in questo caso, se ne dia avviso entro le 24 ore all'organismo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) la detenzione e il commercio di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consen-

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

titi dalla presente legge o da quelle regionali ai sensi dell'articolo 7;

n) usare richiami vivi oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 10-bis, richiami accecati, elettromeccanici, elettromagnetici o con amplificazione di suono;

o) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua, dove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « valle di pesca - divieto di caccia »;

p) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

q) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati.

(È approvato).

Prima di chiudere il capitolo riguardante i divieti, mi sembra necessaria un'integrazione dell'articolo 8, sull'introduzione di selvaggina dall'estero. È stato vietato, come si ricorderà, l'immissione di selvaggina estranea alla fauna indigena, fatte salve determinate condizioni (il parere di alcuni organi tecnici); occorrerà fare salva un'altra ipotesi: quella degli animali destinati ai giardini zoologici e ai circhi equestri.

Propongo quindi di inserire alla fine del secondo comma dell'articolo 8 la seguente frase: « salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti ».

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.*
D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 8.

(È approvato).

Metto ai voti, nuovamente nel suo insieme, l'articolo 8 nel testo modificato.

(È approvato).

Un'analoga integrazione sembra opportuna, inoltre, anche per una norma contenuta nell'articolo 16, primo comma, sulla cattura

di selvaggina a scopi scientifici. Occorrerà includere fra le persone autorizzate alla cattura anche gli addetti ai giardini zoologici e ai parchi naturali.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il nuovo testo del primo comma dell'articolo 16, coordinato anche col testo definitivo dell'articolo 14, testè approvato:

« Le Regioni, su parere conforme del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono accordare a zoologi esperti in materia e alle persone addette ai gabinetti scientifici, ai giardini zoologici e ai parchi naturali il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli, e di prelevare uova, nidi e piccoli nati a scopo di studio ».

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 16 con le modifiche testè introdotte.

(È approvato).

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.*
A questo punto sorge un problema di coordinamento, per la parte in cui si fa riferimento alle foreste demaniali in relazione all'articolo 9, già approvato, nel quale abbiamo stabilito che lo Stato e gli enti pubblici, proprietari dei terreni, ove non ostino motivi di rilievo, sono tenuti a concederli alla Regione per le finalità previste dalla presente legge.

Ora, questa disposizione è stata nuovamente discussa in sede di Sottocommissione e si è ritenuto opportuno precisare che i terreni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici possono essere messi a disposizione della Regione solo per la costituzione di oasi di protezione e delle zone di ripopolamento, in relazione alla elaborazione dei piani da parte delle Regioni.

Per cui si propone di modificare il sesto comma dell'articolo 9, sostituendo alle parole « per le finalità previste dalla presente legge », le altre: « per la costituzione delle zone di cui ai precedenti capi *a*) e *b*) ».

È stato fatto osservare, però, che la dizione dovrebbe essere estesa non solo allo Stato e agli enti pubblici come proprietari,

4^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

ma anche come gestori, perchè vi possono essere beni che pur non essendo di pertinenza dello Stato sono, però, gestiti, da vecchia data, dagli enti pubblici.

Un'altra osservazione è stata fatta in ordine alla dizione « ove non ostino motivi di rilievo », e cioè si è detto che è l'ente cedente che deve valutare se vi sono motivi di rilievo, tali da non consentire la cessione. A me pare che il concetto sia implicito nella dizione originale, ma dal momento che si vuole specificare, viene proposta la seguente dizione: « ove non ostino motivi di rilievo da valutare dagli enti stessi ».

Per concludere, il comma nel suo insieme dovrebbe essere il seguente: « Lo Stato e gli enti pubblici proprietari o gestori di terreni, ove non ostino motivi di rilievo da valutare dagli enti stessi, sono tenuti a concederli alle regioni per la costituzione delle zone di cui ai precedenti capi a) e b) ».

ROSSI DORIA. L'unica preoccupazione che ho è che, in un certo senso, si potrebbe pregiudicare il problema della eventuale attribuzione alle Regioni delle foreste demaniali, problema non ancora risolto, sul quale, però, le Regioni stanno insistendo per attuare una politica regionale organica del territorio.

Poichè si dovrà addivenire alla attribuzione integrale delle foreste demaniali alle Regioni, la concessione, così come viene configurata in questo comma, mi sembra che potrebbe pregiudicare la questione di principio.

PRESIDENTE. La questione è stata sollevata in Sottocommissione, ma si è concluso che non rappresenta un pregiudizio perchè le nuove norme di destinazione saranno evidentemente recepite.

ROSSI DANTE. Nessuno più di me è sensibile al trasferimento di tutta la materia alle Regioni, però mi sembra che non possano esistere perplessità in ordine a questo articolo. Si tratta per ora di constatare una realtà delimitata, che si va evolvendo con l'entrata in vigore della disciplina sulla caccia. La norma, dunque, senza

nulla pregiudicare, è semmai una anticipazione del potere regionale.

PISTOLESE. Due brevissime osservazioni. Mi domando perchè parliamo soltanto di Stato e di enti pubblici ed escludiamo i Comuni e gli enti autarchici. Inoltre, la parola « concedere » è generica e non ha un inquadramento nell'ordinamento giuridico; il suo significato non è chiaro, perchè non si comprende se si fa riferimento ad una concessione amministrativa oppure a una concessione in uso.

MINGOZZI. Signor Presidente, chiedo scusa se sono costretto ad insistere su concetti che sono stati lungamente discussi in Sottocommissione. A me sembrava, appunto dopo l'approfondita discussione fatta in quella sede, che decidendo sulla utilizzazione delle foreste dello Stato avessimo superato il concetto, per quanto riguarda tutti gli altri enti pubblici, di mettere a disposizione terreni ai soli fini di cui ai punti c) e b) dell'articolo 9. In altre parole, a me pare che in Sottocommissione avessimo concluso la discussione concordando sull'attuale testo dell'articolo 9 e, quindi, ritenendo non necessaria una revisione.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. La revisione si rende necessaria, perchè nel testo dell'articolo 14, che abbiamo approvato, è detto che i terreni di proprietà dello Stato sono concessi alle Regioni « ai fini della presente legge ». Fra questi fini c'è anche l'esercizio della caccia. Il nostro intendimento è invece di riservare questi terreni soltanto alla costituzione di oasi di protezione e di ripopolamento e non alla caccia, sempre che, naturalmente, ne abbiano la vocazione.

MINGOZZI. Però, nel testo dell'articolo non si parla soltanto del demanio forestale dello Stato, ma anche di altri enti pubblici. Quindi, possiamo senz'altro avere il caso di terreni che non hanno la particolare vocazione di cui parlava il relatore. Per questa ragione a me sembra che l'espressione più giusta da usare sia: « da utilizzare

9ª COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

con particolare preferenza » a determinati fini, ma non vincolarli necessariamente con un dispositivo di legge solo a quei fini, in quanto i terreni potrebbero benissimo non avere la vocazione per i fini previsti.

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quali sono gli altri fini?

P A C I N I. Utilizzazione dei territori a fini di caccia.

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è possibile mettere a disposizione una foresta demaniale per uso di caccia!

M I N G O Z Z I. Io non volevo dire questo. Lo ha detto il senatore Pacini! Il problema dell'utilizzazione delle foreste demaniali lo abbiamo già risolto approvando l'articolo 14, nel quale abbiamo stabilito che le foreste dello Stato devono essere vietate alla caccia. Nel nostro caso, invece, ci stiamo occupando di tutti gli altri terreni di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici. Per esempio, possiamo trovarci di fronte a terreni vallivi, che possono benissimo essere utilizzati per la caccia. Non scandalizziamoci per questo!

Quindi, insisto nella mia proposta che l'espressione da usare dovrebbe essere: « con particolare preferenza » a questi usi ma non necessariamente solo a questi usi.

P A C I N I. A me pare che il problema sollevato dal senatore Mingozzi tutto sommato non esista. Perché? Nell'articolo 14 abbiamo stabilito il divieto di caccia nelle foreste demaniali, ma nello stesso tempo abbiamo inserito una modifica rispetto alla precedente formulazione, che facoltizza le Regioni a modificare la destinazione del territorio a seconda della vocazione del territorio stesso.

M I N G O Z Z I. Riportiamo questo concetto anche nella norma che stiamo discutendo.

P A C I N I. Di conseguenza, essendo stato risolto il problema della utilizzazione delle foreste demaniali nell'articolo 14, condivido la proposta di formulazione fatta dal relatore per quanto riguarda la modifica da apportare, per necessità di coordinamento, al relativo comma dell'articolo 9.

L'unica preoccupazione che, secondo me, può esistere riguarda non le foreste demaniali, ma i terreni di proprietà degli altri enti pubblici. Sotto questo profilo non so se il coordinamento fra i due articoli — il 9 e il 14 — sia puntuale.

Per concludere, quindi, a me non sembra che la questione sollevata dal collega Mingozzi abbia un fondamento: la rigidità della norma alla quale egli faceva riferimento è opportuna ai fini di salvaguardare meglio l'ambiente che attualmente può essere stato utilizzato dal demanio forestale per la difesa della selvaggina.

Comunque, circa il coordinamento dei due articoli, dal punto di vista degli enti pubblici, sarebbe opportuno un chiarimento del relatore.

M I N G O Z Z I. Nel comma dell'articolo 9 al quale ci riferiamo non si parla solo di foreste demaniali. Si parla di beni di proprietà dello Stato, ma anche di altri enti pubblici.

P A C I N I. Sono d'accordo. Ma allora il problema, che è un problema di coordinamento, deve essere affrontato e risolto in sede di articolo 14.

F E R M A R I E L L O. Secondo me, esiste una contraddizione fra l'articolo 9 e l'articolo 14. Nell'articolo 14 è stata vietata la caccia nelle foreste demaniali che presentano condizioni favorevoli per i piani previsti dall'articolo 9, cioè oasi di protezione e zone di ripopolamento. È immaginabile, però, che nelle foreste che non presentino queste situazioni favorevoli le Regioni possano programmare attività diverse, compresa quella venatoria.

Nell'articolo 9, invece, si è stabilito che lo Stato e gli altri enti pubblici proprietari o gestori di terreni, tra cui evidentemente

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

anche le foreste demaniali, sono tenuti a concederli alle Regioni solo per realizzare i punti *a*) e *b*) dell'articolo stesso. È sotto questo aspetto che esiste una contraddizione fra i due articoli. Quindi, necessariamente siamo costretti a modificare il comma dell'articolo 9 aggiungendo un elemento che mitighi la rigidità della norma: particolarmente, in modo speciale o altre espressioni di identico significato. Se non apportiamo questa modifica, la contraddizione fra i due articoli è patente.

PACINI. Sono d'accordo con il collega Fermariello sull'esistenza della contraddizione fra i due articoli. Infatti, già in sede di Sottocommissione avevo sollevato il problema proponendo che nel comma dell'articolo 9 del quale ci stiamo occupando fosse fatto un esplicito riferimento all'articolo 14. La mia proposta potrebbe essere ripresa e risolveremmo la contraddizione.

FERMARIELLO. Sono pienamente d'accordo con la proposta del collega Pacini.

ROSSI DANTE. A me pare che in realtà la contraddizione a cui fanno riferimento i colleghi Fermariello e Pacini non esista. Anche secondo la normativa vigente — e, se non vado errato, in base all'articolo 50 del testo unico — è teoricamente consentito al Ministro emettere un provvedimento con il quale un determinato territorio, pur essendo demaniale, può essere concesso agli usi di caccia.

Mi si può obiettare che nell'arco di 30 anni nessun Ministro dell'agricoltura si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 50 del testo unico, ma ciò non toglie che questa possibilità fosse prevista.

Il Ministro, di fronte a situazioni che non creavano problemi di particolare importanza, poteva con proprio decreto stabilire che in un determinato territorio demaniale fosse consentita la caccia.

La formulazione della quale stiamo discutendo non fa altro che trasferire, nella logica complessiva della legge, una facoltà, che

è attualmente del Ministero, alle regioni; quindi, secondo me, non esiste nè una contraddizione nè una diminuzione o un ampliamento di poteri, ma semplicemente il trasferimento, in questo caso, di un soggetto attivo già determinato dal Ministero alle Regioni. Sotto questo aspetto a me sembra che la formulazione colga perfettamente il problema e non vada modificata in alcun senso.

BUCCHINI, relatore alla Commissione. A me pare che questo punto vada riesaminato nel quadro dei principi generali della legge. Noi abbiamo detto che la caccia si esercita, in regime di caccia controllata, su tutto il territorio nazionale. Questo è il principio di ordine generale.

Con l'articolo 14, invece, stabiliamo i divieti, e fra questi abbiamo significato che non è possibile esercitare la caccia nelle foreste demaniali (e abbiamo mantenuto questo termine perchè vi possono essere foreste di più demani: dello Stato, delle Regioni, eccetera), tranne che per quelle foreste che non abbiamo le particolari vocazioni che noi abbiamo stabilito nell'articolo 14. Questo argomento è, quindi, chiuso.

L'articolo 9, invece, riguarda i piani, cioè l'elaborazione da parte delle Regioni di piani che riguardano anche l'incremento faunistico, e abbiamo detto che nell'ambito di questi piani le Regioni devono obbligatoriamente costituire oasi di protezione e zone di ripopolamento. A questo punto è venuto fuori il problema dei rapporti tra Regioni e enti pubblici genericamente compresi, cioè tutti.

PISTOLESE. Comuni e Regioni non sono enti pubblici!

BUCCHINI, relatore alla Commissione. Sono enti pubblici territoriali e tutti sono sottoposti a vigilanza, anche lo Stato, dal punto di vista amministrativo. Comunque, per enti pubblici intendiamo tutti e se vogliamo specificarlo, nessuno ce lo vieta. Dunque, interessandoci dei rapporti tra Regioni ed enti pubblici, proprietari dei terreni, comprendendo in questi anche le foreste, abbiamo detto che, per facilitare il compito delle Regioni non ai fini dell'esercizio della

9^a COMMISSIONE74^o RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

caccia, perché quel punto è risolto, ma ai fini dell'elaborazione dei piani che devono comprendere la costituzione delle oasi e delle zone di ripopolamento, si deve finalizzare la concessione (e non l'acquisto o la vendita ma la concessione, che in diritto amministrativo significa che la proprietà rimane dell'ente pubblico) stabilendo il termine della concessione stessa e quindi la sua durata.

Allora abbiamo detto che gli enti pubblici, proprietari di terreni genericamente intesi, possono darli in concessione alle Regioni non per esercitarvi la caccia, perché c'è il principio generale che lo impedisce, ma per tre finalità. La prima è quella prevista dai piani di cui all'articolo 9, cioè oasi di protezione e zone di ripopolamento; ma ci potrebbe anche essere un'altra finalità che è in facoltà delle Regioni, rappresentata dalla gestione sociale del territorio.

Quindi è vero che è implicito, nelle finalità previste dalla presente legge, il discorso della finalizzazione, ma ieri si è discusso proprio su questo: poichè si tratta di concessione fatta da enti pubblici ad altri enti pubblici, finalizziamo nel senso che in tanto si fa la concessione, in quanto l'ente concessionario è obbligato a fare determinati piani e questi non possono essere diversi da quelli previsti dall'articolo 9 o, al massimo, da quello relativo alla gestione sociale, ma allora non si rientra soltanto nelle oasi e nelle zone di ripopolamento, ma addirittura nell'esercizio puro e semplice del diritto di cacciare.

Quindi il discorso della finalizzazione mi pare che sia quanto mai pertinente, proprio perchè si tratta di un rapporto fra ente pubblico e un altro ente pubblico, nel quale l'atto amministrativo di concessione deve avere necessariamente uno scopo. Dunque, si concedono questi terreni non perchè ci si vada ad esercitare la caccia, perchè la caccia si esercita su tutto il territorio nazionale, salvo i divieti, ma perchè l'ente regionale possa approvare i piani e, soprattutto, prevedere oasi di protezione e zone di ripopolamento. Io non vedo altre finalità. Per superare, quindi, le difficoltà esposte dal senatore Pistolese, possiamo specificare.

PACINI. Dicendo: Stato, Comuni, Province ed ente pubblico regione.

BUCCHINI, *relatore alla Commissione*. Se diciamo enti pubblici territoriali risolviamo anche il problema dei Comuni, delle Province e delle comunità montane, perchè nel « territoriali » comprendiamo anche i cosiddetti enti autarchici. In definitiva, quindi, manterrei questa formulazione: « Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni ».

MINGOZZI. Cerchiamo di essere chiari in quello che vogliamo; se vogliamo dire che nelle zone vallive non si cacerà più perchè queste sono, nel 90 per cento dei casi, di proprietà dello Stato o degli enti pubblici, è un conto.

FERMARIELLO. Lo stesso dicasi per le zone litoranee.

MINGOZZI. A me sta bene anche così, però deve essere chiaro quello che si decide, perchè se pensiamo alla zona appenninica, non ci sono soltanto foreste demaniali: teniamo presenti queste cose!

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Però questi territori, si badi bene, possono anche non essere concessi.

MINGOZZI. Il testo parla chiaro: « sono tenuti ».

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. « Ove non ostino motivi di rilievo da valutarsi dagli enti stessi », sono tenuti a concederli alle Regioni per la costituzione di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura: questo è il testo.

ARTIOLI. Però può sorgere confusione. Inoltre lo stesso relatore affermava che vi potrebbe rientrare anche la questione della cosiddetta gestione sociale del territorio. Allora, accettando l'impostazione del senatore Buccini, possiamo evitare la ripetizione.

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

P I S T O L E S E . Ma si cambia completamente il senso!

A R T I O L I . No, perchè possiamo dire « ai fini della presente legge », evitando di ripetere le lettere a), b) e c); la finalizzazione è già data quando facciamo riferimento agli scopi di cui all'articolo 9, che comprende l'una e l'altra cosa.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Il diritto di caccia su tutto il territorio nazionale è affermato chiaramente dalla legge. Però, se si prosegue su certe soluzioni, potrebbe aprirsi un varco, e cioè in una zona adibita a determinate funzioni non preminenti, che potrebbero essere cedute alla Regione, questa potrebbe, da un giorno all'altro, stabilire il diritto di caccia anche laddove non si è mai cacciato. Dunque, se la cessione è fatta anche per l'esercizio della caccia, è un conto; ma se la cessione è limitata soltanto a quelle zone di cui all'articolo 9, cioè zone la cui estensione non può superare il quarto di tutto il territorio agrario forestale della Provincia, il problema è risolto.

In sostanza voglio dire che mentre l'esercizio della caccia è pacifico che si svolga su tutto il territorio nazionale, mentre è altrettanto pacifico che le oasi di protezione e le zone di ripopolamento non possono superare il quarto della superficie agrario-forestale provinciale, non è possibile poi formulare una dizione legislativa in cui si affermi che i territori degli enti pubblici sono ceduti alle Regioni per l'esercizio della caccia. Questo è assurdo!

Quando diciamo che la caccia si esercita per tutto il territorio nazionale, e che per le zone interdette non si può superare il quarto del territorio provinciale, non possiamo dire che i terreni degli enti pubblici, come quelli privati, sono ceduti alle Regioni per esercitarvi la caccia.

A R T I O L I . Non per questo, ma per finalità previste dalla presente legge, si potrebbe dire.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Dobbiamo stabilire che per facilitare il compito alle Regioni di ricostituire oasi di ripopolamento, gli enti proprietari pubblici sono tenuti a perseguire le finalizzazioni della presente legge: cioè la concessione deve essere finalizzata ad un determinato obiettivo. Non possiamo dire, per andare a caccia.

A R T I O L I . Allora bisogna inserire un altro articolo.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Va anche considerato che territori non destinati oggi a caccia, lo possono diventare domani. L'intendimento del provvedimento legislativo all'esame e di conseguire gli scopi relativi all'esercizio della caccia.

F E R M A R I E L L O . Mi spiace, ma devo dire che bisogna essere concreti e sintetici. Abbiamo discusso all'articolo 9 questo punto delle foreste demaniali perchè la materia era inserita nell'articolo stesso; abbiamo poi risolto il problema con l'articolo 14. Resta quindi la possibilità, per le Regioni, di pianificare il territorio per tutti gli usi previsti dalla presente legge. Se ora il relatore, ad un certo punto, riprendendo la questione trattata all'articolo 9, parla un'altra volta di fare solamente zone di ripopolamento, allora non si prevede più lo esercizio della caccia nelle zone vallive e così via

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Non possiamo sindacare le scelte che farà ogni Regione. Dove non ci sono zone di ripopolamento ed oasi di protezione, si può andare a caccia.

P R E S I D E N T E . Mi pare che il relatore abbia fornito i chiarimenti richiesti. Se c'è da fare qualche altra annotazione, si chiedi la parola, ma poi chiudiamo questo argomento. Comunque, mi rendo conto delle varie perplessità.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi sembra che l'osservazione fatta dal senatore Fermariello, cioè di non

9ª COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

bloccare per la caccia le zone vallive, quelle degli arenili, e così via, sia implicita nel fatto che la Regione, nel momento in cui dispone il suo piano generale, non chiederà la concessione di quei territori, perchè li destinerà ad altro scopo. Se invece li chiederà, allora soltanto quei territori saranno destinati alla caccia.

F E R M A R I E L L O . Ad ogni modo, non vorrei che nella dizione scritta noi venissimo a tradire questo spirito: mi dichiaro quindi d'accordo con quanto ha detto il relatore.

D E L P A C E . Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi della Commissione su alcuni fatti. Si sa che tutti gli spazi d'acqua di determinate dimensioni sono pubblici; così, ad esempio, tutta l'area del lago Trasimeno è pubblica. Allora ciò significa che in queste zone, secondo la formulazione proposta dal relatore, c'è un divieto di caccia.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Certo che, se la Regione vuol chiedere quel territorio per destinarlo a zona di protezione, c'è il divieto di caccia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo, presentato dal relatore, del sesto comma dell'articolo 9, del quale do lettura nel seguente testo definitivo:

« Lo Stato e gli enti pubblici e territoriali proprietari o gestori di terreni, ove non ritengano di opporre motivi di rilievo, sono tenuti a concederli alla Regione per la costituzione delle zone di cui ai punti a) e b) ».

(È approvato).

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Se mi si consente, mi permetterei poi di tornare nuovamente anche sul testo dell'ottavo comma dell'articolo 9. Ne proporrei la seguente redazione definitiva:

« Avverso tale deliberazione i proprietari e conduttori interessati possono proporre opposizione in carta semplice ed esente da

oneri fiscali, alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione ».

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti, nuovamente nel suo insieme, il testo definitivo e coordinato dell'articolo 9:

TITOLO III

STRUTTURA DEL TERRITORIO PIANI REGIONALI - ZONA DELLE ALPI

Art. 9.

(Caccia controllata - Piani regionali)

Il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata gratuita.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria da abbattere.

Le Regioni predispongono piani pluriennali, articolati per province o per zone, per gli interventi nel settore della caccia.

In detti piani debbono essere previste:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta ed all'inselvaticamento della selvaggina stanziale e migratoria;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla produzione della selvaggina, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi;

d) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari dei fondi, singoli e associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

e) norme che fissino indennizzi forfettari in favore dei conduttori dei fondi, rapportati ad ettari di superficie, per i danni

alle colture da parte della selvaggina e nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti *a*) e *b*).

Le zone di cui ai punti *a*) e *b*) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle Regioni o degli enti locali per le competenze proprie o delegate; dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori a un ottavo nè superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.

Lo Stato e gli enti pubblici e territoriali, proprietari o gestori di terreni, ove non ritengano di opporre motivi di rilievo, sono tenuti a concederli alla Regione per la costituzione delle zone di cui ai punti *a*) e *b*).

La delimitazione che determina il perimetro della zona da vincolare, come indicato nei punti *a*) e *b*), deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'albo pretorio dei comuni in cui ricadono i terreni.

Avverso tale deliberazione i proprietari e conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari e conduttori dei fondi, costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

Il Presidente della Giunta regionale competente per territorio, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre, con decreto, la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

(*E approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 26 nel nuovo testo rielaborato dalla Sottocommissione:

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 26.

(Sanzioni)

Le violazioni alle disposizioni delle leggi sulla caccia sono punite come segue:

a) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza aver conseguito la relativa licenza o senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 4, sesto comma;

b) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia nei periodi vietati o nelle zone vietate ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 9, o nei fondi chiusi individuati ai sensi dei primi due commi dell'articolo 15;

c) con l'ammenda da lire 30.000 a lire 150.000 per chi uccide, cattura o ferisce animali della fauna selvatica non compresi negli elenchi di cui all'articolo 6 della presente legge o nelle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 7; con l'ammenda da lire 100.000 a lire 60.000 se si tratti di ungulati od orsi;

d) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000 per chi usa, nell'esercizio di caccia, armi, mezzi e strumenti diversi da quelli indicati nell'articolo 5; l'ammenda stessa è triplicata nel caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4-bis;

e) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per chi viola le disposizioni dell'articolo 14;

f) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000 per chi esercita la caccia nei terreni in attualità di coltivazione ai sensi dell'articolo 15, terzo comma;

g) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 per il conduttore dei terreni che appone le tabelle di cui all'articolo 15 quando

9° COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

il terreno non è in attualità di coltivazione o non rimuove le stesse quando la coltivazione è cessata;

h) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 per chi rimuove le tabelle legittimamente apposte nelle zone indicate nella presente legge e da quelle regionali;

i) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 8, primo comma, la selvaggina viva introdotta dall'estero, o per chi introduce dall'estero selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8, secondo comma;

l) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000 per chi detiene, acquista o vende animali appartenenti alla fauna selvatica non indicati negli elenchi di cui all'articolo 6; l'ammenda è da lire 100.000 a lire 600.000 se si tratta di ungulati od orsi;

m) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per chi viola le altre norme previste dalle leggi regionali non comprese nella presente legge;

n) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 20.000 di competenza del presidente della Giunta regionale territorialmente competente, per chi non esibisce agli agenti di vigilanza la licenza di caccia o la polizza di assicurazione.

Le pene di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *m)* sono raddoppiate se le attività ivi sanzionate sono esercitate in ore notturne. Le pene di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*. *l)* ed *m)* sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da agenti di vigilanza venatoria.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.*
In sede di Sottocommissione abbiamo pensato di stabilire un principio di carattere generale. Valutando l'importanza delle sanzioni, abbiamo ritenuto che alcune violazioni andassero punite con la pena dell'arresto, soprattutto quelle indicate ai capi *a)* e *b)* dell'articolo 26, al quale la Sottocommissione ha anche apportato alcune modifiche. Direi di approvare il testo lettera per lettera: salvo aggiungere integrazioni a livello di coor-

dinamento, proporrò via via alcuni testi sostitutivi.

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Sono favorevole alla lettera *a)*.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'alinea *a)* dell'articolo 26.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.*
Alla lettera *b)* occorre modificare la dizione « zone vietate » in « zone destinate ».

Intendiamo che sia punito chi va a cacciare nelle zone destinate all'allevamento, alla riproduzione e alla sosta della selvaggina oppure chi va a caccia fuori dei periodi consentiti, e via di seguito.

Anche queste ipotesi, come le precedenti, rivestono una gravità tale da meritare non solo l'ammenda, ma anche l'arresto.

Pertanto, la formulazione definitiva della lettera *b)* dovrebbe essere la seguente: « *b)* con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia nei periodi vietati o nelle zone destinate alla riproduzione, sosta e allevamento della selvaggina o nei fondi chiusi individuati ai sensi dei primi due commi dell'articolo 15 ». Ma se si preferisce, possiamo anche lasciare il riferimento alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 9, cioè dire: « destinate ai sensi delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 9, o nei fondi chiusi, eccetera ».

P A C I N I. Se diciamo « o nei fondi chiusi » allora dobbiamo anche dire « lettere *a)* e *b)* dell'articolo 9 ».

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.*
Va bene, le ipotesi sono alternative.

A proposito dei fondi chiusi volevo chiarire che si intendono tali quelli che il proprietario può recingere, ma all'articolo specifico, articolo 15, abbiamo stabilito che nel fondo chiuso è vietata la caccia anche al proprietario, per evitare che, nella pratica, il fondo

chiuso consenta al proprietario di sfuggire alla legge. L'orientamento è nel senso di reprimere, anche severamente, l'attività illecita che potrebbe essere esercitata dal proprietario del fondo chiuso, pur potendosi osservare che la tutela del fondo chiuso, che abbiamo inserito nel disegno di legge, ha più riguardo alla proprietà che alla selvaggina e che quindi le due questioni vengono collegate forzatamente perchè si trovano su piani diversi.

MARCO RA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Quello che mi preoccupa è cosa si intenderà in futuro per recinzione. Ogni Regione stabilirà criteri diversi dalle altre. Sarà molto difficile avere un criterio unico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'alinea *b*) nella seguente formulazione definitiva proposta dal relatore:

« *b*) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50 mila a lire 300 mila per chi esercita la caccia nei periodi vietati o nei parchi nazionali parchi regionali, riserve naturali, o nelle zone indicate dalle lettere *a*) e *b*) del quarto comma dell'articolo 9, o nelle zone indicate alla lettera *c*) dell'articolo 14, o nei fondi chiusi o in violazione delle disposizioni emanate ai sensi del primo comma dell'articolo 7; ».

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla alinea *c*). Ne do lettura:

« *c*) con l'ammenda da lire 30 mila a lire 150 mila per chi uccide, cattura o ferisce animali della fauna selvatica non compresi negli elenchi di cui all'articolo 6 della presente legge o nelle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 7; con l'ammenda da lire 100 mila a lire 600 mila se si tratti di ungulati od orsi; ».

Rispetto al testo originario, nella formulazione della Sottocommissione che ho letto ora è stata prevista solo una sanzione più grave per l'uccisione di ungulati e orsi.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'alinea *c*) nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'alinea *d*). Ne propongo il seguente nuovo testo:

« *d*) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila per chi usa o porta, nell'esercizio di caccia, armi, mezzi e strumenti diversi da quelli indicati nell'articolo 5 o per chi usa indebitamente il fucile a ripetizione automatica, o per chi esercita la caccia da appostamento fisso senza le autorizzazioni e i consensi previsti dall'articolo 10, o per chi viola le disposizioni del secondo comma dell'articolo 4-bis; ».

La nuova formulazione tende ad evitare l'uso di armi non consentite. Infatti, abbiamo stabilito già precedentemente quali devono essere le caratteristiche dei fucili da caccia.

Ogni altro mezzo di caccia, di conseguenza, è vietato. Inoltre, il riferimento all'articolo 4-bis serve per fare osservare il divieto di uccellazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'alinea *d*) nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Segue la lettera *d-bis*), aggiuntiva:

« *d-bis*) con l'ammenda da lire 150.000 a lire 400.000 per chi viola le disposizioni del primo comma dell'articolo 4-bis; ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la lettera aggiuntiva *d-bis*) proposta dal relatore.

(È approvata).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'alinea *e*). Ne do lettura:

« *e*) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 250 mila per chi viola le disposizioni

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

dell'articolo 14 non richiamate nel precedente punto b); ».

Nell'articolo 14 sono fissati i divieti che i cacciatori devono osservare. In sede di Sottocommissione abbiamo fissato un minimo di 50 mila lire e un massimo di 250 mila lire per dare la possibilità al giudice di tener conto della gravità dei fatti: per esempio, della reiterazione, della selvaggina uccisa, del numero dei capi e così via.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'alinea e) nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Passiamo all'alinea f). Ne do lettura in un nuovo testo, coordinato con la redazione definitiva dell'articolo 15:

« f) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila per chi esercita la caccia nei terreni in attualità di coltivazione; ».

P I S T O L E S E. Volevo fare un'osservazione a proposito di questo alinea. Non sono d'accordo sulla riduzione della pena che è stata apportata. Si tratta di violazioni della proprietà delle coltivazioni, che andrebbero punite con un'ammenda pari almeno a quella prevista nell'alinea precedente, cioè 250 mila lire. Pertanto, propongo a tal fine un emendamento.

P R E S I D E N T E. Il senatore Pistolese presenta un emendamento tendente ad elevare il limite massimo dell'ammenda nell'alinea f) da lire 150 mila a lire 250 mila.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole.

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pistolese all'alinea f).

(È approvato).

Metto ai voti l'alinea f), quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Passiamo all'alinea g). Ne do lettura:

« g) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 100 mila per il conduttore dei terreni che appone le tabelle di cui all'articolo 15 quando il terreno non è in attualità di coltivazione o non rimuove le stesse quando la coltivazione è cessata; ».

P I S T O L E S E. Anche in questo caso sono dell'avviso che l'ammenda deve essere elevata.

A R T I O L I. Non sono d'accordo su un inasprimento dell'ammenda.

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Anche il Governo ha delle perplessità su questo alinea. Non mi sembra opportuno colpire il conduttore dei terreni con un'ammenda particolare per quanto si riferisce alla rimozione dei cartelli. Il conduttore dovrebbe avere a disposizione degli operai per rimuovere tempestivamente i cartelli. Ad ogni modo sono favorevole ad un'ammenda fissa di 50 mila lire.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* In questo caso dovremmo dare un peso giuridico diverso alla violazione e punirla con una sanzione amministrativa e non penale.

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Non dimentichiamo che oltre tutto viene assegnato l'onere della formazione e sistemazione dei cartelli. Concorro, quindi, con la proposta del relatore di ridurre l'ammenda ad una sanzione amministrativa.

P I S T O L E S E. Non sono d'accordo. Se prevediamo un'ammenda per il cacciatore che viola la proprietà del conduttore, un'identica sanzione deve essere prevista anche per il conduttore che non rispetta

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

la legge. Secondo me, le due situazioni sono simili.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. A me pare che l'orientamento prevalente sia quello di trasformare l'ammenda in sanzione amministrativa, cioè la stessa prevista per il cacciatore che non ha con sé la licenza o la polizza di assicurazione.

R O S S I D A N T E. Concordo con le osservazioni del Ministro: non si può pretendere che il coltivatore possieda un'attrezzatura così efficiente da seguire gli sviluppi della legislazione. Però, allo stesso tempo, dobbiamo evitare che i conduttori compiano abusi, cioè installino cartelli non previsti dalla legge e poi non li rimuovano. Propongo quindi di studiare una soluzione che rappresenti una mediazione e che salvaguardi questi due aspetti. Sono d'accordo sulla sanzione amministrativa, ma propongo di elevarla, altrimenti gli eventuali comportamenti bizzarri dei conduttori verrebbero incoraggiati.

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Stabiliamo un'ammenda fissa di 50 mila lire.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Poichè siamo di fronte ad una sanzione oblazionabile, il problema di trasformarla in una sanzione amministrativa non è rilevante dal punto di vista penale. Oppure bisogna lasciare la contravvenzione riducendola però a 20 mila lire.

S G H E R R I. Non sono d'accordo, perchè il conduttore preferirà pagare le 20 mila lire e lasciare il cartello. Si tratta, secondo me, di un invito ai conduttori a violare la legge.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Se il terreno non è in attualità di coltivazione, nonostante la presenza del cartello il cacciatore può lo stesso esercitare il suo diritto di caccia. In caso di denuncia il conduttore dovrà dimostrare che il terreno era coltivato.

S G H E R R I. Per dimostrare che non era in coltivazione, devo prendere un avvocato che poi devo pagare; allora se uno deve continuamente rivolgersi all'avvocato — e quindi pagarlo! — preferisce pagare la contravvenzione!

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Credo che, in definitiva, il testo della lettera g) possa essere il seguente:

« g) con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000, di competenza del presidente della giunta regionale territorialmente competente, per il conduttore dei terreni che appone le tabelle di cui all'articolo 15 quando il terreno non è in attualità di coltivazione o non rimuove le stesse entro tre giorni dalla cessazione della coltivazione; ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'alinea g) nel testo di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. La lettera h) è la seguente:

« h) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 per chi rimuove o danneggia le tabelle legittimamente apposte nelle zone indicate nella presente legge e in quelle regionali; ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'alinea h) nel testo di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla lettera i), di cui do lettura:

« i) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per chi destina a scopi diversi da quelli indicati nell'articolo 8, primo comma, la selvaggina viva introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina estranea alla fauna indigena, in violazione

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

delle prescrizioni di cui all'articolo 8, secondo comma; ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'alinea *i*) nel testo di cui ha dato lettura il relatore.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Lettera *l*):

« *l*) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000 per chi detiene, acquista o vende animali appartenenti alla fauna selvatica italiana non indicati negli elenchi di cui all'articolo 6, salvo il disposto dell'articolo 16; con l'ammenda da lire 100.000 a lire 600.000 se si tratta di ungulati o orsi; ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Lettera *m*):

« *m*) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per chi viola le altre norme previste dalle leggi regionali non comprese nella presente legge; ».

Si tratta di una norma penale, per così dire, in bianco che dobbiamo comunque approvare perchè l'attività penale è di competenza dello Stato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* Passiamo alla successiva lettera:

« *n*) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 20.000, di competenza del presidente della Giunta regionale territorialmente competente, per chi non esibisce agli agenti di vigilanza venatoria la licenza di caccia o la polizza di assicurazione; ».

È il caso di chi ha i documenti, ma ne è privo al momento della contestazione perchè li ha dimenticati.

Si era parlato di una diminuzione nel caso che l'esibizione avvenga entro le 24 ore.

R O S S I D A N T E. Si applica nel minimo quando i documenti vengano esibiti entro 24 ore dal momento della contestazione.

B A L B O. Non capisco l'oscillazione tra 5.000 lire e 20.000; che cosa significa? Che un cacciatore ha la licenza e un altro ce l'ha un pochino meno? La licenza di caccia o si ha o non si ha!

S G H E R R I. Ci può anche essere colui che ha il vizio di non portarsi dietro i documenti.

B A L B O. Esiste anche la figura del recidivo!

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* C'è anche il problema di chi non porta mai i documenti e, nel caso di contestazione, dice di averli a casa. L'agente di vigilanza non saprà mai se deve applicare la sanzione amministrativa o qualcosa d'altro, perchè se effettivamente il cacciatore ha a casa la licenza, allora scatta la sanzione amministrativa, ma se ne è privo completamente, deve scattare l'altra ipotesi. Io non considererei questo caso. Comunque, se si vuole, dovremmo dire: « la sanzione amministrativa si applica nel minimo qualora il contravventore esibisca la licenza di caccia o la polizza di assicurazione entro le 24 ore ».

C A S S A R I N O. E perchè 24 ore? Se uno sta cacciando in Sicilia, ma la licenza l'ha lasciata a Torino? Quanto meno ci vorranno 48 ore!

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* L'esibizione dei documenti può essere fatta dovunque; tuttavia allargare i termini potrebbe essere proposta accoglibile.

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

R O S S I D A N T E. L'esibizione deve essere un fatto obbligatorio. Facciamo il caso di cacciatori che si spostano nell'ambito di più Regioni: si può verificare effettivamente il caso di chi si venga a trovare nella condizione di cacciare senza licenza; allora che fa? Paga le 20.000 lire e basta? Non credo, pertanto è necessaria comunque l'esibizione dei documenti, anche entro le 24 ore.

C A S S A R I N O. Pensiamo a chi smarrisce i documenti. Che deve fare?

P R E S I D E N T E. L'argomento è molto importante, però è ora di tirare una conclusione. Si è discusso per tre anni su questo, pertanto, la prego, senatore Buccini, faccia una proposta finale, definitiva.

B U C C I N I, relatore alla Commissione. Potremmo dire: « La sanzione si applica nel minimo qualora il contravventore esibisca il documento richiesto entro le 48 ore ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo alinea *n*) con la modifica proposta dal relatore.

(È approvato).

B U C C I N I, relatore alla Commissione. Infine, la seguente lettera aggiuntiva:

« *o*) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 20.000, per chi violi la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 24 ».

P R E S I D E N T E. La mette ai voti
(È approvata).

Passiamo ora all'ultimo comma dell'articolo 26 di cui do nuovamente lettura:

« Le pene di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *d-bis*), *e*), *f*) ed *m*) sono raddoppiate se le attività ivi sanzionate sono esercitate in ore notturne. Le pene di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *d-bis*), *e*), *f*), *h*), *i*), *l*) ed *m*) sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da agenti di vigilanza venatoria ».

Io avrei aggiunto che ciò comporta il ritiro della licenza.

B U C C I N I, relatore alla Commissione. È implicito.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 26 nel testo di cui è stata data prima lettura.

(È approvato).

Prima di porre ai voti l'articolo nel suo complesso, nel testo modificato, ne do lettura in una redazione coordinata:

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 26.

(Sanzioni)

Le violazioni alle disposizioni delle leggi sulla caccia sono punite come segue:

a) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50 mila a lire 300 mila per chi esercita la caccia senza aver conseguito la relativa licenza o senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 4, sesto comma;

b) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50 mila a lire 300 mila per chi esercita la caccia nei periodi vietati, o nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, o nelle zone indicate dalle lettere *a*) e *b*) del quarto comma dell'articolo 9, o nelle zone indicate alla lettera *c*) dell'articolo 14, o nei fondi chiusi o in violazione delle disposizioni emanate ai sensi del primo comma dell'articolo 7;

c) con l'ammenda da lire 30 mila a lire 150 mila per chi uccide, cattura o ferisce animali della fauna selvatica non compresi negli elenchi di cui all'articolo 6 della presente legge o nelle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 7; con l'ammenda da lire 100 mila a lire 600 mila se si tratti di ungulati od orsi;

d) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila per chi usa o porta, nell'esercizio di caccia, armi, mezzi e strumenti diversi da quelli indicati nell'articolo 5 o per chi usa indebitamente il fucile a ripetizione automatica, o per chi esercita la caccia da appostamento fisso senza le autorizzazioni e i consensi previsti dall'articolo 10, o per chi viola le disposizioni del secondo comma dell'articolo 4-bis;

e) con l'ammenda da lire 150 mila a lire 400 mila per chi viola le disposizioni del primo comma dell'articolo 4-bis;

f) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 250 mila per chi viola le disposizioni dell'articolo 14 non richiamate nel precedente punto b);

g) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 250 mila per chi esercita la caccia nei terreni in attualità di coltivazione;

h) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 100 mila per chi rimuove o danneggia le tabelle legittimamente apposte nelle zone indicate nella presente legge e in quelle regionali;

i) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 250 mila per chi destina a scopi diversi da quelli indicati nell'articolo 8, primo comma, la selvaggina viva introdotta dall'estero, o per chi introduce dall'estero selvaggina estranea alla fauna indigena in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, secondo comma;

l) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila per chi detiene, acquista o vende animali appartenenti alla fauna selvatica italiana non indicati negli elenchi di cui all'articolo 6, salvo il disposto dell'articolo 16; con l'ammenda da lire 100 mila a lire 600 mila se si tratta di ungulati od orsi;

m) con l'ammenda da lire 50 mila a lire 250 mila per chi viola le altre norme previste dalle leggi regionali non comprese nella presente legge;

n) con la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 20 mila, di competenza del presidente della Giunta regionale territorialmente competente, per chi non esibisce agli agenti di vigilanza venatoria la licenza di caccia o la polizza di assicurazione. La san-

zione si applica nel minimo qualora il contravventore esibisca il documento richiesto entro le 48 ore;

o) con la sanzione amministrativa da lire 5 mila a lire 20 mila, per chi violi la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 24;

p) con la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 100 mila, di competenza del presidente della Giunta regionale territorialmente competente, per il conduttore dei terreni che appone le tabelle di cui all'articolo 15 quando il terreno non è in attualità di coltivazione o non rimuove le stesse entro tre giorni dalla cessazione della coltivazione.

Le pene di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) ed m) sono raddoppiate se le attività ivi sanzionate sono esercitate in ore notturne. Le pene di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da agenti di vigilanza venatoria.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione.* D'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 26 nel testo coordinato di cui ho dato lettura, nel suo insieme.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27 nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 27.

(Oblazioni)

Per le contravvenzioni previste dalla presente legge, che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole è ammesso a fare oblazione nel termine perentorio di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione del verbale di cui all'articolo 23, penultimo comma, da farsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del presidente della Giunta provinciale.

Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'erario una somma pa-

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

ri al minimo della contravvenzione contestata e all'Ente da cui dipende l'agente venatorio, che ha proceduto all'accertamento della contravvenzione, le eventuali spese in misura comunque non superiore a lire 5 mila.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 28 nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 28.

(Obbligo del procedimento penale - Confisca - Revoca della licenza di caccia)

L'ente, da cui dipende l'agente venatorio, deve trasmettere al pretore territorialmente competente il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nel caso in cui il contravventore non abbia pagato, nel termine prescritto, le somme di cui all'articolo precedente.

La condanna per una delle contravvenzioni alle leggi sulla caccia comporta la confisca delle armi, dei mezzi di caccia e degli arnesi sequestrati.

La condanna per una delle contravvenzioni di cui all'articolo 26, lettere *a)* (mancata contrazione della polizza di assicurazione), *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* comporta la revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia fino a tre anni.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Abbiamo previsto l'ipotesi in cui è possibile anche la revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia fino a tre anni per alcune condanne.

Queste condanne si riferiscono in particolare: *a)* se si va a caccia senza la polizza di assicurazione; *b)* se si va a caccia in zone vietate o in periodi vietati; *c)* se si uccidono o si feriscono animali non compresi negli elenchi; *d)* se si usano mezzi, strumenti di caccia diversi da quelli di cui all'articolo 5); *e)* se si pratica l'uccellazione; *f)* se si violano i divieti di cui all'articolo 14; *g)*

se si esercita la caccia in terreni in attualità di coltivazione.

Ovviamente sarà a discrezione del giudice stabilire, applicare la durata minima o massima della revoca.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 28.

(È approvato).

Passiamo al Titolo IX, recante « Disposizioni di attuazione e norme transitorie ».

Do lettura dell'articolo 29, nel testo proposto dalla Sottocommissione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE

Art. 29.

(Decorrenza dell'applicazione della legge)

Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno emanare le leggi di applicazione ed integrazione.

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali cesseranno di avere applicazione le disposizioni del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno immediata efficacia le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, quinto comma, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, con questa incompatibili.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Sulle norme di applicazione e sulle norme transitorie è bene fare alcune considerazioni.

Ci troviamo di fronte ad una legge-quadro, che è anche una legge normativa per il fatto che non disciplina soltanto l'uso del-

la caccia ma è anche diretta alla protezione della fauna. Quindi questa legge non contiene soltanto norme di principio, ma anche norme che, a nostro giudizio, dovrebbero avere immediata applicazione, in quanto sul piano giuridico una legge-quadro così intesa in tanto trova applicazione in quanto è integrata dalle leggi regionali.

La Sottocommissione si è pertanto orientata a proporre un articolo nel quale si affermi anzitutto che le Regioni devono emanare le leggi di applicazione e di integrazione della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della legge-quadro; secondo, che sono di immediata applicazione determinate norme (poi vedremo meglio quali, comunque vanno indicate una per una); terzo, che alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che integrano la legge-quadro cesseranno di avere vigore le norme dell'attuale testo unico della legge sulla caccia; quarto, che nel periodo che va fra l'approvazione della legge quadro e le norme regionali, cessano di avere vigore le norme dell'attuale testo unico incompatibili (e soltanto quelle incompatibili per il periodo interinale) con i primi dati di cui alla presente legge.

In questo modo abbiamo ritenuto di assicurare anzitutto una certa continuità. Per esempio, per quanto riguarda i terreni in attualità di coltivazione, siccome l'attuale testo unico definisce anche quando il terreno è in attualità di coltivazione, noi abbiamo deciso che questa definizione va invece rimessa alla Regione e fino a quando la Regione non avrà con proprie leggi stabilito quali sono i terreni che sono in attualità di coltivazione, continueranno ad avere vigore le attuali norme del testo unico sulla caccia.

L'articolo 29, quindi, andrebbe così riformulato:

« Le Regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, dovranno emanare le leggi di applicazione ed integrazione.

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali cesseranno di avere applicazione le disposizioni del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno immediata efficacia le disposizioni di cui agli articoli 3... ».

L'articolo 3 è quello relativo alla proprietà della selvaggina.

Infatti con l'articolo 3 abbiamo detto: « La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelata nell'interesse della Comunità nazionale. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi... La selvaggina appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali. Essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata, finchè non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita al feritore, nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali ».

Qui intendiamo poi dare immediata efficacia all'articolo 6, che ha già determinato gli elenchi delle specie cacciabili, per i quali poi le leggi regionali potranno fare una ulteriore determinazione. Intendiamo anche che l'articolo 3 sia di immediata applicazione e non sia quindi condizionato dalle leggi regionali, perchè già affermiamo il principio che la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

Per questa affermazione l'articolo 3 è una delle disposizioni che dovrebbe andare subito in vigore.

Altra disposizione che dovrebbe andare subito in vigore è quella contenuta nell'articolo 4, sesto comma, dove si dice che lo esercizio di caccia non è consentito a chi non ha raggiunto il diciottesimo anno di età e non è fornito di polizza di assicurazione per un minimo di lire 20 milioni per danno alle persone e di lire tre milioni per danno ad animali e cose.

P R E S I D E N T E . A proposito del sesto comma dell'articolo 4, il rappresentante del Governo ne suggerisce una diversa formulazione, più aderente agli attuali valori monetari e precisamente in relazione agli ammontari delle assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, che deve

essere per un minimo, non « di venti milioni per danni alla persona e di lire tre milioni per danni ad animali e cose », ma di « lire ottanta milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di venti milioni per ogni persona danneggiata e di lire cinque milioni per danno ad animali o cose ».

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti questo emendamento sostitutivo al sesto comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Metto ai voti ora l'articolo 4, nel suo insieme, nel testo modificato.

(È approvato).

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Un'altra disposizione che dovrebbe poi andare subito in vigore è la disposizione contenuta nell'articolo 4-bis, che stabilisce il divieto dell'uccellazione.

Gli altri articoli che dovrebbero entrare subito in vigore sono: l'articolo 5, che riguarda i mezzi di caccia; l'articolo 6, che riguarda l'elenco delle specie cacciabili; l'articolo 7, concernente il controllo della fauna; l'articolo 8 che si riferisce alla introduzione di selvaggina dall'estero; l'articolo 14, che si riferisce ai divieti; l'articolo 16, che riguarda la cattura di selvaggina a scopi scientifici; gli articoli 17 e 18 che si riferiscono alla commissione d'esame; gli articoli 19, 20 e 21, che si riferiscono al pagamento delle tasse e alla loro ripartizione; l'articolo 23, relativo ai poteri degli agenti di vigilanza venatoria; gli articoli 24 e 25, che si riferiscono alle associazioni venatorie nazionali; lo articolo 26, relativo alle sanzioni, e gli articoli 27 e 28, che si riferiscono alle procedure.

Pertanto, il terzo comma sarebbe così articolato:

« Con l'entrata in vigore della presente legge hanno immediata efficacia le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, sesto comma, 4-bis, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e suc-

cessive modificazioni, con questa incompatibili ».

Con tale norma riteniamo di regolamentare il periodo transitorio fra l'entrata in vigore della presente legge-quadro e l'emanazione delle leggi regionali, in relazione alle norme dell'attuale testo unico sulla caccia che, in quanto non incompatibili con la legge-quadro, sono ancora in vigore.

P I S T O L E S E. Il senatore Buccini ha elencato tutti gli articoli che entrerebbero in vigore automaticamente con la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ora, il quesito che io pongo è il seguente: tali articoli entrano in vigore soltanto in via transitoria, come sembra da quanto ha detto l'onorevole relatore, o sono da considerarsi inderogabili e, come tali, non suscettibili di modifiche da parte di leggi regionali?

In altri termini, avendo stabilito delle norme che sono norme chiave, che introducono innovazioni rispetto alla legge precedente, si è voluto affermare che dette norme sono inderogabili e definite, oppure che dette norme valgono in via transitoria e sono inderogabili dal giorno *tot* al giorno *tot*, cioè tra le due date, dopo di che le Regioni possono modificare come credono?

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Richiamo l'attenzione del senatore Pistolese sull'articolo 1, il quale in apertura così recita: « Le regioni, ai fini del riequilibrio faunistico del territorio, della difesa degli ambienti naturali e per la disciplina della caccia, esercitano la potestà legislativa nei limiti dei principi fondamentali della presente legge, stabiliti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ».

Ora, nell'articolo in esame, sempre in apertura, si propone di disporre che le regioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovranno emanare le leggi di applicazione ed integrazione. È evidente quindi che il collegamento non riguarda eventuali deroghe che le Regioni su tali principi fondamentali della legge-quadro possono fare; le Regioni infatti possono sol-

tanto applicare o integrare, ma non derogare.

Comunque, se si vuole chiarire ulteriormente questo concetto, che peraltro mi sembra implicito, non ho nulla in contrario.

P I S T O L E S E . Vi sono degli articoli i cui principi sono inderogabili: ci troviamo di fronte cioè al concetto della prevalenza dello Stato, e quindi del Parlamento, sul potere regionale. Le Regioni quindi possono muoversi entro questi limiti, ma possono incidere sulle norme fondamentali, così come previsto dall'articolo 1? Questo è il quesito che per obiettività io pongo.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Tutta la legge-quadro, senatore Pistolese, è informata a principi che, naturalmente, sono principi fondamentali. Nel primo comma dell'articolo 1 infatti è detto « ... dei principi fondamentali della presente legge ». Siccome però il provvedimento contiene non solo principi fondamentali, ma anche norme imperative, è sorta la difficoltà di stabilire, ai fini dell'applicazione, quali sono le norme che hanno immediata applicazione e quali quelle che, invece, avendo il contenuto della norma di principio, hanno bisogno della legge regionale, la quale peraltro sarà una legge regionale indirizzata soltanto all'applicazione ed alla integrazione delle stesse e non alla loro revoca o deroga.

R I P A M O N T I . L'onorevole relatore ha indicato tra gli articoli che entrano in vigore immediatamente l'articolo 18. Credo che debba essere precisato che solamente il secondo ed il terzo comma di tale articolo entrano in vigore immediatamente, contenendo principi fondamentali, mentre il primo comma, che afferma « Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che debbono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie: ... » richiede una legge regionale.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Negli articoli 17 e 18 abbiamo regolamentato con legge nazionale gli esami; per

tanto i provvedimenti che emanano le Regioni sono soltanto di natura amministrativa e non legislativa. In particolare, nell'articolo 17 abbiamo indicato come debbono essere formate le commissioni d'esame, proprio al fine di fissare criteri uniformi per tutto il territorio nazionale, stabilendo inoltre, nel successivo articolo 18, che le Regioni fissano le modalità per lo svolgimento di tali esami, che debbono riguardare nozioni su varie materie espressamente indicate. Di conseguenza, il bando che emanerà la Regione per gli esami non ha — ripeto — natura legislativa, ma natura amministrativa; in altri termini, la Regione dovrà soltanto emanare dei provvedimenti amministrativi, siano essi bandi o altro, di applicazione della legge.

Noi abbiamo cioè ritenuto che gli esami dovessero essere regolamentati con legge nazionale proprio per non consentire alla discrezionalità delle singole Regioni di determinare situazioni discordanti tra loro sia dal punto di vista della formazione della commissione, sia dal punto di vista delle procedure e delle materie su cui gli esami stessi debbono vertere.

R I P A M O N T I . Se così è, l'articolo 18 entra allora in vigore automaticamente, senza bisogno di precisarlo.

In altri termini, se non si tratta di norma per la quale vi sia l'esigenza di una legge regionale, non c'è bisogno, a mio avviso, di specificare in un articolo che entra in vigore immediatamente, perchè di per sé diventa obbligatoria con la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Il nostro intendimento, poichè questo provvedimento non è soltanto una legge-quadro ma comprende — ripeto — anche norme imperative, era quello di enucleare tutte le norme di quest'ultimo tipo. D'altra parte lei mi insegna che la ripetizione in una legge è sempre bene che ci sia ai fini della chiarezza. Non è questo dunque il problema, anche dal punto di vista della finezza giuridica, sarei per dire: quello che conta è che sia chiaro il concetto che le norme im-

perative, così come le abbiamo indicate, entrano in vigore immediatamente. Del resto, anche se c'è una ripetizione, non commettiamo alcun errore dal punto di vista legislativo.

P I S T O L E S E . A me pare che il concetto esposto dal senatore Buccini si ritorca a danno proprio della tesi da lui sostenuta. In definitiva, infatti, stabilendo in una norma transitoria che, dall'epoca *tot* all'epoca *tot*, le norme che abbiamo richiamato entrano immediatamente in vigore, si afferma un concetto in base al quale automaticamente, il giorno in cui scade quel termine e quindi si emanano le leggi regionali, queste possono derogare a quelle norme. In altri termini, stabilire in una norma transitoria che alcune disposizioni entrano in vigore immediatamente ma fino a quando non sarà emanata la legge regionale, significa dire, a mio avviso che, con l'entrata in vigore di tale legge regionale, dette disposizioni possono anche essere derogate.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Ma non abbiamo affatto detto che le norme che entrano in vigore immediatamente valgono fino all'emanazione della legge regionale!

P I S T O L E S E . Il fatto che si tratta di una norma transitoria vuol dire che la stessa deve valere fino ad un certo periodo.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* In primo luogo l'articolo non prevede soltanto disposizioni transitorie; in secondo luogo, si è detto praticamente che le Regioni debbono emanare le leggi di applicazione e di integrazione della presente legge e non che diamo la possibilità alle stesse di emanare leggi di deroga. Si è inoltre affermato, specificandole, che alcune norme di questa legge-quadro vanno applicate subito, ma naturalmente in maniera permanente e non in riferimento alla legge regionale. Infine si è stabilito che, fino a quando non entrano in vigore le leggi regionali, restano in vigore le disposizioni dell'attuale testo

unico sulla caccia non incompatibili con le nuove norme.

Ad ogni modo, ripeto, non ho nulla in contrario ad introdurre una ulteriore specificazione.

P I S T O L E S E . Forse sarebbe il caso di aggiungere alla fine del comma le parole « da considerarsi inderogabili ».

P R E S I D E N T E . La materia è stata attentamente valutata e sviscerata in sede di Sottocommissione. Rilevo peraltro che, avendo il senatore Pistolese formulato una concreta proposta di emendamento, è possibile passare alla votazione dell'articolo 29, nel testo proposto dal relatore.

Do comunque lettura delle disposizioni proposte nella seguente formulazione coordinata:

TITOLO IX

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE

Art. 29.

(Decorrenza dell'applicazione della legge)

Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emaneranno le relative norme di applicazione ed integrazione.

Con l'entrata in vigore della presente legge hanno efficacia le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali di applicazione ed integrazione della presente legge sono abrogate le disposizioni della legge 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni della citata legge, compatibili con la presente legge.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo si rimette alla Commissione.

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 29.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

Art. 30.

(Riserve di caccia)

Le concessioni in atto delle riserve restano in vigore sino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fanno eccezione le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica, che non sono oggetto di applicazione della presente legge e di quella regionale.

P A C I N I . Fatta eccezione per il calendario venatorio.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione.* Sarebbe opportuno, a mio parere, procedere anzitutto all'esame della prima parte.

P A C I N I . Giunti a questo punto, prima di esprimere la mia opinione in ordine all'articolo in esame, vorrei dare pubblica ragione ai colleghi comunisti della presenza più consistente, dal punto di vista numerico e qualitativo, dei rappresentanti della Democrazia cristiana.

Il senatore Del Pace, infatti, nel corso della seduta, mi ha fatto alcune osservazioni, preoccupato di vedere un numero maggiore del solito di commissari appartenenti al Gruppo democratico cristiano; osservazioni che, per la verità, sono state manifestate con una espressione tipica che ricorda una citazione dantesca, che peraltro qui non faccio.

Vorrei comunque rassicurare l'onorevole collega che il fatto che siano presenti oggi in Commissione un numero maggiore di senatori del Gruppo della Democrazia cristiana sta unicamente a significare che nel momento conclusivo — almeno io mi auguro che sia senz'altro tale — dei lavori relativi

alla legge-quadro sulla caccia, detto Gruppo ha voluto dare alla propria presenza una significazione politica di partecipazione e di convergenza sulle linee di fondo della legge stessa, e non sta certo a significare una manovra che possa pregiudicarne la conclusione.

Fatta questa precisazione iniziale che ritengo doverosa, soprattutto in considerazione del fatto che l'andamento dei lavori della Commissione è stato sempre improntato ad uno spirito di confronto e di collaborazione e mai di contrapposizione, neppure sulle questioni di principio che potevano essere maggiormente interessanti per i vari Gruppi qui rappresentati, vorrei ora cercare di fare alcune brevi considerazioni sull'articolo 30, sempre — ripeto — nello spirito che ha animato i lavori di questa Commissione.

Tengo a sottolineare la natura di questo intervento, perchè se dovesse essere interpretata in maniera diversa, evidentemente non coglierebbe la sostanza e la ragione per cui io propongo un emendamento all'articolo 30. Devo far presente a tutti i colleghi della Commissione, per quanto riguarda l'articolo 30 (come ho già avuto occasione di dire in una precedente riunione) che noi lo avevamo ed abbiamo giustamente collegato all'articolo 11 di questo provvedimento, presentando alcuni emendamenti sia all'articolo 11 stesso, che all'articolo 30, tendenti, nello spirito di essi, ad inserire nella logica della legge-quadro anche la possibilità che l'iniziativa privata (non finalizzata nei termini di spazio com'era nel passato, come invece è finalizzata l'ispirazione sociale di questo disegno di legge) potesse intervenire a difesa degli ambienti naturali che interessano in modo particolare non soltanto i cacciatori, ma evidentemente tutti i cittadini.

Cioè, ho detto e ripeto che un intervento di natura privatistica, ma collocato in una visione socialmente più valida, poteva essere un intervento aggiuntivo ad interventi degli enti e poteva dare una prospettiva utile di collaborazione di tutte le forze, alla difesa degli ambienti naturali ed anche degli ambienti della caccia.

Con questo spirito ho cercato d'introdurre questi emendamenti ed ho cercato di farli passare attraverso il dibattito nella Commissione. Ma siccome ho notato una certa ostilità all'affermazione di questo principio, non ho potuto fare altro, in omaggio al tipo di lavoro della Commissione, che ritirare gli emendamenti, come li ho ritirati, agli articoli 11 e 13.

Solo che, nel momento in cui stiamo per concludere questo provvedimento e cerchiamo di dare uno strumento valido per la difesa della caccia, ma anche per la difesa della selvaggina e degli ambienti naturali, credo che non si possa non fare un'ultima considerazione, che già ho espressa l'altra sera, quando ci siamo incontrati presso il Ministro, e che è questa. noi con l'articolo 30 diamo tre anni di proroga alle concessioni che riguardano le bandite e le riserve. Sappiamo che vi sono delle riserve che non hanno più ragione di esistere nel quadro che abbiamo tracciato in ordine al problema della difesa della fauna e della caccia. Però abbiamo tutti convenuto che ci possono essere delle riserve che hanno una loro validità, perchè sono state create non soltanto per ragioni d'interesse, ma anche per la passione, la capacità e l'esperienza di persone che a queste riserve hanno dedicato lunga parte della propria attività.

La mia preoccupazione è questa. Se queste riserve sono valide, può accadere che nel giro di tre anni le Regioni non abbiano avuto la possibilità di dare una svolta alla gestione di queste riserve. E non avendo dato una svolta a queste riserve, si può creare una situazione di estrema pericolosità per la difesa dell'ambiente e della fauna, mentre quell'ambiente può avere una sua possibilità di collocazione e salvaguardia faunistica.

Mi sono domandato: molti di noi hanno avuto esperienza di che cosa accade quando, cessato il regime protezionistico in una certa zona, si rischia di distruggere non soltanto la selvaggina, ma di distruggere anche l'ambiente. Di fronte a questo pericolo, che noi con le leggi abbiamo cercato di evitare in tutti i modi, e riconfermando la validità

dei principi sui quali abbiamo operato nel varare queste leggi, credo che questo pericolo si debba valutare in assoluta serenità di coscienza e senza voler introdurre elementi che potrebbero sollevare questioni di principio.

Credo che non si possa non tener conto che i tre anni potrebbero, nella complessità dei problemi che le Regioni debbono affrontare anche per questo provvedimento legislativo, godere opportunamente di una eventuale proroga. E pertanto credo che dobbiamo, in questa legge, dare alle Regioni la possibilità che a questi tre anni, previsti per valutare le nuove gestioni delle bandite e delle riserve, possa essere concessa una proroga sia pure minima. Questo, l'emendamento che io ho presentato all'articolo 30 illustrato dal relatore, che ho voluto sottoporre alla Commissione, soprattutto insistendo sul carattere e sullo spirito obiettivo di questo mio intervento.

Non sostengo che la mia formulazione sia del tutto precisa, ma ha voluto significare un momento abbastanza importante di passaggio da un regime di tipo privatistico ad un regime di tipo sociale della gestione della caccia, dando ulteriori garanzie e testimonianza dell'impegno che vogliamo portare a questa legge. Vorrei che in questo spirito i colleghi del Gruppo comunista tengano conto di queste preoccupazioni, disponibile come sempre sono stato disponibile ad eventuali modifiche a questo emendamento, tenendo in considerazione l'esigenza di quella approfondita valutazione che il problema richiede.

ARTIOLI. Questo articolo 30 è uno dei pochi articoli, direi l'unico articolo che fin dall'inizio del lavoro della Sottocommissione ha costituito un punto fermo di riferimento nella elaborazione degli altri articoli di questo disegno di legge.

Sotto questo profilo non c'è dubbio che esso presenti moltissime problematiche, di cui si è fatto portavoce lo stesso relatore Buccini, al quale riconosciamo il merito di essersi adoperato con passione per trovare la soluzione alle questioni più complesse e dibattute.

Noi abbiamo affrontato questo argomento già all'inizio: tutto lo spirito della leggequadro infatti è improntato alla necessità di valutare allo stesso modo, e con uguali termini, il problema delle norme transitorie concernenti sia l'uso di richiami vivi, sia l'eventuale proroga delle riserve.

Ora, nel corso della discussione, o meglio nel definirsi della stessa, due erano le questioni nodali che si ponevano alla nostra attenzione: quella relativa all'uccellazione, veramente sofferta e tribolata, e quella relativa alle riserve, di cui ci stiamo ora occupando.

Il nostro Gruppo non ha mai nascosto il suo favore a mantenere una simmetria nelle relative disposizioni transitorie, per la rilevanza che tale simmetria avrebbe avuto ai fini psicologici, in quanto — diciamolo pure — l'affermazione di una stessa scadenza corrispondeva ad una volontà compromissoria di tutte le forze politiche. E poiché il provvedimento che stiamo approvando ha bisogno ancora di vasti consensi, lo spirito di collaborazione non deve essere disgiunto da questa valutazione complessiva dell'identità della permanenza delle due norme transitorie.

In particolare, per quanto concerne l'uccellazione, devo dare atto all'onorevole Ministro del fatto che egli giustamente — questo lo dico io — ha sempre sostenuto di non andare verso una eccessiva transitorietà della stessa: oggi peraltro, anche con lo sforzo fatto dall'onorevole Ministro, abbiamo trovato la soluzione adatta a questo problema.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Ministro l'ha subita!

A R T I O L I . Vorrei augurarmi comunque che non si esagerasse nel subire.

Desidero dunque sottolineare il valore psicologico che avrà all'esterno il fatto che le norme transitorie abbiano un identico termine. Al riguardo — ripeto — il nostro Gruppo ha dichiarato, anche nel corso dell'ultimo incontro che si è avuto con il Ministro, di essere disponibile per il mante-

nimento del criterio di una identica durata delle disposizioni transitorie relative ad entrambi gli istituti (li definisco così forse impropriamente), sia questa durata di 5, di 3 o addirittura di 2 anni. Voglio qui ricordare questo, proprio per amore di chiarezza.

Fatte queste considerazioni, desidererei ora entrare nel merito. Io credo che ognuno di noi, che abbia un minimo di infarinatura sul ruolo delle riserve di caccia, abbia maturato la convinzione che l'istituto debba essere superato per le note ragioni che non sto qui a richiamare (senza peraltro voler negare con questo il ruolo svolto nella storia da determinate riserve), specie là dove il potere pubblico non ha avuto l'avvertenza o la capacità di sostituirlo gradualmente con l'istituto delle zone di ripopolamento.

Io non nego, senatore Pacini, che questo possa dipendere dall'inerzia di determinate Regioni (non tutte le Regioni infatti sono uguali: e questo l'abbiamo constatato dalla diversa sensibilizzazione che esiste intorno a questi problemi nelle Regioni del centro-nord, dove il consumismo ha fatto più strada di quanto ne abbia fatta nel sud), ma è fuori dubbio che, se dobbiamo tenere fede ai principi cui mi sono richiamato, è necessario mantenere fermo il termine di tre anni sia per l'uccellazione che per le riserve.

Alcune considerazioni del senatore Pacini vanno però recepite, quale quella di salvaguardare determinate riserve o determinati *habitat* dalla distruzione: è noto infatti — l'esperienza mi porta a fare questa affermazione — che quando si conosce che l'orientamento del legislatore è nel senso della transitorietà, le riserve, anche le più valide, vengono gradualmente spopolate.

Propongo pertanto, a nome del mio Gruppo, un emendamento — invitando ovviamente il senatore Pacini a voler ritirare il suo in quanto con questo inconciliabile — tendente ad aggiungere un secondo comma del seguente tenore: « Le riserve (e le bandite: questo nel caso che si mantenessero) di caccia che presentino rilevante interesse faunistico, che alla loro scadenza non abbiano trovato utilizzazione in zone di ripo-

polamento o a gestione sociale di cui all'articolo 11, sono costituite in oasi di protezione sino all'utilizzazione ai fini del presente comma e sottoposte alla vigilanza degli organi pretori delegati ».

In questo emendamento, a mio avviso, si afferma lo stesso principio sostenuto dal senatore Pacini, sul quale evidentemente noi siamo d'accordo: riteniamo però che, se siamo mossi dal desiderio di mantenere le riserve faunisticamente rilevanti, questo sia l'unico modo per farlo. Se desideriamo invece difendere chi gestisce le riserve, il divario tra le due posizioni diventa netto.

La preoccupazione che ha indotto il senatore Pacini a presentare il suo emendamento è dunque condivisa da noi e meglio fugata, a nostro parere, con l'aggiunta del comma di cui ho dato testè lettura: il senatore Pacini però — ripeto — ha fondamentalmente ragione.

Io sono convinto che il termine previsto di tre anni, e l'ulteriore periodo che passerà in attesa del nuovo regime che dovrà essere instaurato dalle Regioni, già mobiliteranno il mondo della caccia ad orientarsi nei propri piani come stabilito dall'articolo 9: ma poichè nessuno può giurare sulle convinzioni, nè può essere profeta, bisogna che ci si salvaguardi sulla base dell'impostazione da noi offerta.

P I S T O L E S E . Io non ho alcun motivo per addolcire il mio giudizio sull'articolo 30 in esame e pertanto, dopo aver assistito alla simpatica partita di ping pong tra il senatore Pacini ed il senatore Artioli, giocata come tentativo di incontro, esprimerò il mio pensiero in proposito in modo addirittura brutale.

La mia parte politica, come impostazione programmatica, è favorevole all'iniziativa privata, anche se questa naturalmente deve essere contenuta nei limiti della socialità, come previsto dall'articolo 42 della Costituzione. Pertanto, per quanto riguarda le riserve di caccia, noi ci siamo fin dall'inizio dichiarati contrari alla loro soppressione, proponendo — come previsto in un nostro disegno di legge presentato all'altro

ramo del Parlamento — addirittura un capovolgimento di tutta la filosofia di questo provvedimento, e cioè: soppressione della caccia in tutto il territorio nazionale ed esercizio della stessa soltanto nelle riserve popolari, obbligatorie, regionali e provinciali.

Questa tesi, del resto, non è inventata da noi, ma è una tesi che oggi è attuata nei paesi socialisti, come risulta dalle leggi della Cecoslovacchia che ho citato, e negli Stati Uniti d'America; vale a dire che le due correnti ideologicamente differenti esistenti nel mondo si orientano in questo senso. Noi invece ci vogliamo discostare da questa tesi e ricorriamo ad una soluzione intermedia che lascia molte lacune.

Siamo, dunque, contrari all'articolo 30 ed esprimiamo, altresì, ampie riserve sull'opportunità prospettata da parte comunista di considerare abbinati i due termini di scadenza per i richiami vivi e per le riserve di caccia. La ragione di un tale abbinamento dovrebbe essere espressa chiaramente; io credo di poter dire che è interesse del Gruppo comunista mantenere la stessa data per sopprimere, alla scadenza dei termini, sia l'uno che l'altro istituto, senza tener conto che si tratta di problemi ben diversi.

R O S S I D A N T E . Il nostro è un paese nel quale pesi e contropesi hanno un loro valore di fondo sul piano psicologico. Io ritengo, comunque, che si può avere fiducia nella capacità delle Regioni di adeguarsi allo spirito complessivo di questa legge, nelle materie di loro competenza, sul piano normativo ed amministrativo per una migliore protezione del patrimonio faunistico e per una più razionale utilizzazione del territorio venatorio.

Se le riserve, esaltate o bistrattate, hanno un ruolo da giocare nella identificazione di questi piani complessivi di tutela e salvaguardia, le Regioni non saranno certamente portatrici di un settarismo che non consenta un'obiettiva valutazione ed un eventuale inserimento delle riserve stesse nei piani di valorizzazione.

Ritengo, pertanto, che il termine previsto è sufficiente alle Regioni per approntare

quanto è necessario e che anzi un termine più lungo contrasterebbe con i compiti di pianificazione territoriale in campo venatorio, affidati alle Regioni stesse. Non accetto, dunque, una dilazione, come tentativo di ulteriore mediazione, perchè la riterrei un elemento non di agevolazione ma di contrasto allo spirito informatore della legge.

Per queste ragioni sono favorevole al testo del relatore.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Affrontando il problema delle riserve di caccia, abbiamo voluto affermare l'esigenza del superamento del sistema delle riserve private. L'aspetto critico della questione ha investito in particolare l'uso venatorio della riserva che, secondo la legislazione attuale, è demandato ad esclusivo giudizio del concessionario; per cui le riserve rappresentano, sul piano pratico, rispetto ad uno sport di massa qual è la caccia, un momento di discriminazione, nel senso che soltanto i cosiddetti privilegiati, che esistono sempre, possono accedervi.

Sotto questo aspetto noi abbiamo censurato la riserva, ma non perchè volevamo — come è stato affermato — enunciare il principio della scomparsa dell'iniziativa privata. Il nostro orientamento si è basato sull'auspicio proveniente da ogni parte, anche da parte delle associazioni venatorie, le quali in un documento hanno affermato che, pur esistendo un contrasto interno, sono tutte orientate per il graduale superamento dell'istituto riservistico così come è concepito dall'attuale testo unico.

Soprattutto in relazione a questo orientamento, abbiamo ritenuto di dover affermare due principi: il primo è quello della transitorietà, cioè abbiamo previsto un periodo transitorio per lo scioglimento delle riserve attualmente esistenti; il secondo è la gestione in forma associata di determinati territori, in cui saranno interessati anche i coltivatori dei terreni, non più in contrasto con i cacciatori, ai fini della protezione, della sosta e della caccia della selvaggina.

A questo punto nascono discussioni sulla durata del periodo transitorio che però, a mio avviso, sono superabili in quanto il termine di tre anni consente sufficientemente il graduale scioglimento delle riserve attualmente esistenti.

Un problema da prendere, invece, in considerazione è quello sollevato sia dal Gruppo della democrazia cristiana che dal Gruppo comunista, in ordine alla destinazione delle riserve che hanno adempiuto agli scopi previsti al momento della loro costituzione e che dovrebbero essere salvaguardate almeno per la parte relativa alla sosta, alla riproduzione e all'allevamento della selvaggina.

Credo che in proposito potremmo proporre di trasformare dette riserve in oasi di riproduzione e zone di ripopolamento, come previsto nei piani, ma più di questo non potremmo fare, altrimenti corriamo il rischio di introdurre una nuova problematica di incerto esito. Questo è il mio parere su un punto che va certamente approfondito.

Credo che il punto da approfondire sia quello della utilizzazione delle attuali riserve che abbiano adempiuto allo scopo del ripopolamento, del rifugio e della sosta della selvaggina.

Questa, infatti, mi pare sia la finalità ultima da raggiungere, mediante gli impegni manifestati dagli onorevoli senatori che mi hanno preceduto.

P A C I N I . Ritengo si possa affermare che il dibattito intorno all'articolo 30 costituisca effettivamente il nodo centrale di tutta la nostra discussione.

Per la verità devo dire che, sia pure tenendo presente l'esperienza dei paesi capitalistici ed anche quella dei paesi orientali in questo particolare settore, non si può disconoscere che lo spirito che anima la nostra legge sulla caccia si uniforma forse più di altri ai precetti costituzionali.

Devo anche aggiungere che non ritengo si possa affermare che, con queste norme, noi abbiamo voluto andare contro l'iniziativa privata; semmai, si può dire che con questo provvedimento noi recuperiamo l'iniziativa

privata ad una funzione sociale prevista e voluta dalla nostra Costituzione.

È dunque in questo spirito che io ho sempre dichiarato l'adesione del Gruppo cui appartengo alle linee di fondo, alle linee portanti di questo disegno di legge.

Ritornando all'articolo 30, noi ci troviamo di fronte a due emendamenti: uno presentato dal sottoscritto e l'altro dal senatore Artioli, a nome del Gruppo comunista. Ebbene, io ritengo che noi dobbiamo cercare — così come si è sempre sforzato di fare il senatore Buccini, relatore, al quale va tutta la nostra stima, nonché il presidente Colleselli — di fare un ulteriore sforzo di sintesi per accorciare le distanze tra le varie posizioni, giungendo a conclusioni soddisfacenti per tutti in merito a questi due emendamenti proposti.

Io ritengo di aver espresso chiaramente le preoccupazioni che mi hanno indotto a formulare l'emendamento da me proposto; mi rendo conto che il presente disegno di legge necessita di un consenso il più ampio possibile da parte della Commissione, in quanto è così innovativo rispetto alle consuetudini, al costume, nonché agli interessi stessi che si muovono intorno al settore della caccia, che tutte le forze politiche e sociali interessate al problema devono trovare, ripeto, la massima convergenza possibile per approvarlo rapidamente e farlo accettare da quanti sono i destinatari delle norme in esso contenute.

Sono infatti convinto che solo nella misura in cui noi riusciremo a condurre in porto questa impostazione, il provvedimento avrà successo e sarà realmente in grado di determinare una inversione di tendenza, in senso più moderno ed innovativo rispetto al passato.

Mi rendo dunque conto, ripeto, della necessità di portare avanti questo nostro lavoro il più unitariamente possibile. Ritengo tuttavia che, con l'emendamento proposto dal senatore Artioli, non si colga completamente, anche se se ne tiene notevolmente conto, lo spirito che è alla base della mia proposta di modifica.

Quando nell'emendamento del senatore Artioli si dice che le riserve e bandite devono essere immediatamente utilizzate come oasi di protezione e di ripopolamento, non possiamo che trovarci tutti d'accordo. Qual è dunque la mia preoccupazione? Che le Regioni, nel termine dei tre anni di cui parliamo, non siano in grado di creare una gestione valida in questo particolare campo. Ecco dunque perchè io ho proposto di concedere alle Regioni una ulteriore proroga di due anni oltre i tre previsti nel testo dell'articolo 30; proprio per dare ad esse il tempo ed il modo di mettere in atto una gestione valida delle riserve!

È chiaro che, a questo punto, la mia battaglia non vuole essere quella di una difesa aprioristica dell'istituto riservistico in termini vecchi e superati, bensì quella di difendere le esperienze che sono state acquisite e che non devono assolutamente essere disperse con l'introduzione di un regime diverso.

Nel tentativo che io sto facendo per arrivare ad una conclusione e ad una decisione circa l'emendamento da me proposto, che sia la più unitaria possibile gradirei, onorevole Ministro, conoscere anche il pensiero del Governo a questo proposito.

Nel mentre, infatti, dobbiamo dare tutti atto al Governo, ed in particolare al ministro Marcora, di avere seguito i nostri lavori con passione dimostrando nel contempo una notevole disponibilità a tener conto delle nostre perplessità e preoccupazioni in una visione di politica del settore che il Governo stesso porta avanti e che noi condividiamo, mi pare che — a conclusione di una discussione così importante come è stata quella sull'articolo 30 — sia opportuno che il rappresentante del Governo comunichi alla Commissione le sue considerazioni, anche al fine di confortare le tesi sostenute in questo dibattito.

A R T I O L I . Un punto di incontro si potrebbe trovare anche in questo modo: tanto io che il senatore Pacini potremmo ritirare gli emendamenti proposti.

Volevo solo aggiungere questo dato di valutazione, precisando altresì che si potrebbe sempre tentare di giungere ad una formulazione soddisfacente per tutti, che tenesse conto del contenuto degli emendamenti proposti.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Devo dare atto dello sforzo compiuto dalla Commissione tutta e dall'onorevole relatore per giungere alla formulazione di un testo il più rispondente possibile a quella che il senatore Pacini ha definito « una inversione di marcia » nel settore della caccia.

Non possiamo tuttavia neanche nasconderci che proprio per tutte le cose che abbiamo detto, questo provvedimento, per essere applicato in modo utile, deve rappresentare il frutto di una volontà unanime della Commissione.

Il problema del Governo era quello, in primo luogo, di vietare l'uccellazione e di fare in modo che, con le norme transitorie, non passasse troppo tempo prima dell'applicazione di tale divieto. Naturalmente, accanto a questo c'erano altri problemi che sono stati discussi e che hanno molto ampliato il nostro discorso ma, ripeto, il nodo centrale era quello del divieto dell'uccellazione e quello della creazione di zone di ripopolamento, di bandite che nulla togliessero all'iniziativa privata. Non si è pensato cioè di togliere a questa il diritto di esercitare la caccia, piuttosto si è inteso estendere tale diritto a più persone possibili.

Ora, abbiamo sentito dal senatore Artioli che un diverso collegamento tra la norma transitoria relativa all'uccellazione e la norma transitoria relativa alle riserve non sarebbe accettato almeno da una parte: pertanto, se si vuole riaprire il dibattito, allargandolo, è chiaro che il Governo si inserirà ancora nella discussione in difesa di alcune sue impostazioni di principio.

Se questo dovesse avvenire, però, tutto lo sforzo che è stato finora compiuto risulterebbe vano: io non posso pertanto che auspicare la ricerca di una soluzione che

consenta la più ampia convergenza. Se si trovasse un modo per superare il contrasto emerso sull'emendamento presentato dal senatore Pacini, è evidente che il Governo non avrebbe che da rallegrarsene: ma, sulla base delle diverse posizioni qui manifestate, mi pare che questo sia abbastanza impossibile.

Ritengo quindi che il testo originariamente proposto dal relatore, per quanto riguarda le riserve, possa costituire comunque la migliore soluzione.

P R E S I D E N T E . A questo punto, al di là del merito della questione, desidero fare due brevi considerazioni, che mi premono particolarmente.

Desidero in primo luogo richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di superare l'ultimo ostacolo e di portare a compimento il lavoro impegnativo e faticoso — come del resto è stato già rilevato dallo stesso senatore Pacini — svolto fino a questo momento, fatto di dedizione, di sforzi, di convergenze.

Siamo peraltro tutti convinti — io credo — che una diversa alternativa, di cui neanche voglio considerare la possibilità, un diverso *iter* parlamentare non solo pregiudicherebbe la tempestiva entrata in vigore della nuova disciplina, ed impegnerebbe gli organi parlamentari su questioni che l'attuale momento economico e sociale porterebbe ad accantonare o differire, ma — come è stato avvertito anche in altre sedi — in questo momento non sarebbe neppure capito.

Di qui lo sforzo compiuto da tutti, a cominciare dal relatore, al quale non potremo mai a sufficienza esprimere la nostra riconoscenza per la costante opera da lui svolta di limatura e di avvicinamento, anche sotto il profilo politico, tra le diverse posizioni, per giungere alla massima convergenza.

In secondo luogo, desidero rilevare che tutte le note che pervengono a me, nella mia qualità di presidente della Commissione, e sicuramente anche a voi tutti, da parte dei cacciatori e dei non cacciatori, dei protezionisti e dei non protezionisti, degli

amanti della natura e dei non amanti della natura, emerge una esigenza fondamentale, quella cioè che per l'anno venatorio 1976 è urgente che entri in vigore la nuova disciplina, indipendentemente dal fatto che sia o meno perfetta.

Ogni atto, soprattutto un atto di questo genere, deve sostenere l'urto di molte critiche: quelle buone, quelle cattive, quelle in buona fede, quelle in mala fede. E questo urto può essere sostenuto (non faccio qui appello alla solidarietà di classe parlamentare, al di fuori dei Gruppi) solo se si giunge ad una conclusione che presenti la più ampia convergenza, pur mantenendo ciascuno le proprie perplessità e riserve. Io stesso mi sono limitato ad avanzarle in sede di Sottocommissione, dove non ho potuto non dare ragione al senatore Pacini in ordine a questa impostazione, che aveva una ragione d'essere obiettiva e che non toccava il principio di fondo.

Giunti a questo punto, poichè il tempo ormai incalza, è necessario quindi ricercare una soluzione di convergenza sulle due proposte di emendamento avanzate, che pertanto dovrebbero essere entrambe ritirate e sostituite da una terza che trovi l'appoggio di tutta la Commissione, così come è avvenuto per le altre disposizioni del provvedimento in esame.

Credo inoltre che se riuscissimo ad approvare al più presto tale provvedimento, riusciremmo anche ad illustrare tutto il lavoro svolto, che ha avuto inizio con ben cinque audizioni, nel corso delle quali abbiamo avuto modo di ascoltare il pensiero di tutte le categorie interessate (quelle dei protezionisti, delle associazioni venatorie e, per la prima volta, degli agricoltori).

Non so se nel testo che stiamo approvando abbiamo recepito tutto quello che tali categorie si aspettavano, ma è indubbio che da tali audizioni è emerso un indirizzo che poi si è tradotto in molte parti nella lettera del provvedimento di legge.

Detto questo, do nuovamente la parola ai protagonisti di quest'ultimo confronto.

A R T I O L I . Se il senatore Pacini ritiene di poter ritirare il suo emendamento, anche io sono pronto a ritirare il mio.

P A C I N I . Comprendo lo spirito dell'intervento dell'onorevole Ministro e di quello del Presidente: sarei pertanto tentato di ritirare il mio emendamento. Tuttavia, pur rendendomi conto dell'esigenza di concludere al più presto l'*iter* di questo provvedimento, vorrei — se fosse possibile — che si riflettesse un momento sui due emendamenti proposti per cercare di cogliere lo spirito di entrambi, sul quale eravamo d'accordo sia io che il senatore Artioli.

Una formulazione diversa degli emendamenti non credo che sia del tutto impossibile, anche se — soprattutto in considerazione dell'ora tarda — alquanto complicata.

P R E S I D E N T E . Da come sono impostate le cose, mi sembra che il primo ed il secondo comma dell'articolo in questione possano sostanzialmente considerarsi accettati. Si tratterebbe quindi di inserire un altro comma nel quale siano recepite le considerazioni fatte dai senatori Pacini ed Artioli, i quali dovrebbero quindi ritirare i rispettivi emendamenti.

B U C C I N I , relatore alla Commissione. Avrei anch'io da proporre un emendamento, che però non è in relazione ai problemi che sono stati qui dibattuti. Pertanto, se la Commissione si vuole orientare verso un momento di ripensamento, che naturalmente non potrà essere fatto adesso, sorge il problema di procedere all'ulteriore esame del provvedimento o di sospendere a questo punto la seduta.

Per quanto mi riguarda, proporrei di approvare l'articolo 30, di cui è stata già data lettura, sul quale mi pare che siamo tutti d'accordo. Mentre però il testo del primo comma di tale articolo dovrebbe restare invariato, il testo del secondo comma dovrebbe, a mio parere, essere sostituito dal seguente: « Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica ».

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

Dovrebbe poi essere aggiunto un terzo comma, relativo alle oasi di protezione che siano già state istituite, del seguente tenore: « Le oasi di protezione istituite alla data di approvazione della presente legge restano in vigore a tutti gli effetti fino alla elaborazione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 9 della presente legge ».

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che l'onorevole Sottosegretario di Stato aveva proposto un emendamento concernente l'equiparazione di tutte le riserve, anche quelle la cui scadenza avviene prima, facendole rientrare nell'ambito dei tre anni previsti dall'articolo.

PISTOLESE. Quanto ha testè detto l'onorevole Presidente è esatto. L'articolo in questione infatti stabilisce che le riserve restano in vigore sino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, il che significa che se una concessione scade nell'anno non si pone il problema, mentre se una concessione scade tra cinque anni, tale scadenza viene anticipata a tre anni. Questo, a mio parere, è il significato letterale della disposizione.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Significa che al massimo possono cessare a tre anni. Comunque è prevista la proroga, che oggi non è un diritto ma implica un giudizio di merito, in quanto le autorità amministrative possono giudicare che una certa riserva non funzioni, per cui la licenza può essere revocata.

Lo spirito della norma va pertanto inteso nel senso che la proroga non può in alcun caso superare i tre anni, cioè quella che è la scadenza normale delle riserve; ciò, qualora gli organi amministrativi si orientino per la proroga, naturalmente.

PRESIDENTE. Allora la formulazione va modificata, per ragioni di equità.

ROSSI DANTE. Mi sembra una cosa accettabile.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe accantonare intanto l'articolo per studiarne la formulazione migliore, e passare a quelli che non destano preoccupazioni, per guadagnare tempo. O, altrimenti, si potrebbe sospendere la seduta per riprenderla nel pomeriggio.

FERMARIELLO. Si potrebbe proseguire con gli altri articoli. L'onorevole Ministro ha avanzato infatti una proposta molto saggia.

PRESIDENTE. Allora, poichè non si fanno osservazioni, accantoniamo l'articolo 30.

Passiamo adesso all'articolo 31.

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Il Governo, accogliendo nella sostanza le proposte della Commissione, ha formulato il seguente testo per l'articolo 31, che, a nome della Sottocommissione, dichiaro di non aver difficoltà ad accettare:

Art. 31.

(Istituto nazionale di biologia della selvaggina)

Al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, che assumerà la nuova denominazione di Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, si applicano le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'Istituto di cui al precedente comma è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

PRESIDENTE. Ricordo poi che i senatori Pacini ed altri avevano presentato il seguente ordine del giorno:

La 9^a Commissione permanente del Senato, al termine dell'ampio dibattito relativo alla legge-quadro sulla caccia,

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

considerato che lo spirito della legge approvata inquadra la caccia nel più vasto ambito della protezione della fauna come primaria esigenza, nel quadro anche di indicazioni in tal senso già espresse a livello internazionale,

invita il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad istituire in seno al Corpo forestale dello Stato una sezione specializzata per la protezione della fauna selvatica ed a darle un adeguamento strutturale secondo le esigenze che si presenteranno, al fine di rendere più efficiente che sia possibile tale servizio.

Come si ricorda, era stato presentato un emendamento tendente ad istituire tale sezione speciale, che non era stato possibile accogliere in questa sede, non essendo, questo in discussione, un provvedimento istitutivo di nuovi servizi. Per tale motivo è stato elaborato l'ordine del giorno, che praticamente invita il Ministro ad esaminare la possibilità di una tale istituzione.

R O S S I D A N T E . Che poi va a completare l'articolo 31, il quale si riferisce appunto agli strumenti dei quali il laboratorio, ora cambiato nella denominazione, si serve.

Per la verità, l'emendamento che avevamo preannunciato nella riunione della Sottocommissione avrebbe dovuto essere il seguente: « Il laboratorio si serve », anziché del Corpo forestale dello Stato, « degli organi di vigilanza e di tutte le sedi scientifiche e tecniche che hanno interesse, per le loro funzioni, alla tutela ed alla protezione della selvaggina »: cioè del Corpo forestale, delle università, della facoltà di agraria, delle organizzazioni particolari che possono sorgere nel paese.

F E R M A R I E L L O . L'ordine del giorno ci sembra, in realtà, un po' troppo vincolante. Comunque può andare.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi sembra si debba accogliere invece l'emendamento cui ha ac-

cennato il senatore Dante Rossi, poichè sostanzialmente indica tutte le possibilità che possono essere poste al servizio del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, che assumerà la nuova denominazione testè indicata, conferendo a quest'ultimo una maggiore capacità operativa e non lasciando inutilizzati gli strumenti che già esistono per andare ad inventarne degli altri.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E . Per l'articolo 31, va tenuto presente il rilievo che la disposizione dovrà assumere per la sopravvivenza dell'Istituto. Non deve essere dimenticato che l'Istituto sarebbe fra i 300 enti definiti inutili e da sopprimere, mentre il Laboratorio non è certo inutile e quindi non è da sopprimere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 31, nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

Art. 32.

(Applicabilità di norme)

Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 15, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni penali.

(È approvato).

Questa disposizione potrebbe essere meglio collocata, anzichè come articolo a sè, nell'articolo 29, come terzo comma.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti, nuovamente nel suo insieme, l'articolo 29, integrato con la disposizione testè approvata.

(È approvato).

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

B U C C I N I, *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne le foreste demaniali di Tarvisio, secondo l'articolo 30 dell'attuale testo unico, dovremmo dire: « I diritti di caccia esistenti su terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio in provincia di Udine rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

P R E S I D E N T E. Con riserva di definirne la collocazione in sede di coordinamento, nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la norma aggiuntiva, proposta dal relatore.

(È approvata).

Segue l'articolo 33, proposto dalla Sottocommissione:

Art. 33.

Sono fatte salve le potestà legislative esclusive attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Z A N O N. Per evitare dubbi di interpretazione, che si sono affacciati anche in precedenza, riterrei utile l'inserimento di una disposizione tendente a precisare che le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alla competenza esclusiva loro riconosciuta dai rispettivi statuti, secondo le relative leggi costituzionali.

F E R M A R I E L L O. Vorrei capire il senso sia dell'emendamento che dell'articolo. Qui stiamo stabilendo, in genere, che le Regioni vanno tutelate, in particolare quelle a statuto speciale. E ciò mi pare giusto. A questo punto, però, io domando: riteniamo che queste Regioni sia esentate per quanto abbiamo deciso in materia di uccellazione? In tal caso, allora, a mio avviso sarebbe più prudente sopprimere l'articolo 33, perchè quanto affermiamo è giusto, ma da come è formulato l'articolo viene fuori che in dette Regioni continuerà tran-

quillamente ad essere praticata l'uccellazione. E siccome io non voglio limitare i poteri regionali, preferisco non parlarne affatto.

Z A N O N. È utile la specificazione, perchè sappiamo che le Regioni a statuto speciale e per analogia le due province autonome di Trento e Bolzano hanno delle competenze legislative primarie, che trovano certi limiti che sono dati dalle leggi costituzionali che hanno istituito le Regioni stesse o che hanno regolato l'attribuzione di queste facoltà legislative.

A me sembrava opportuno riaffermare questo concetto. Peraltro, l'emendamento da me proposto serve anche a specificare i limiti di applicabilità dei principi fondamentali che giustamente sono stati affermati e, quindi, ad evitare dei dubbi che potrebbero sorgere in questo senso: fino a che punto sono inderogabili certe norme o certi principi che abbiamo stabilito in questa legge-quadro?

E siccome la legge-quadro certe volte entra anche nel campo normativo, è opportuno precisare che è inderogabile la parte che fa riferimento ai principi stabiliti nell'articolo 117 della Costituzione. Mi sembra che questo non possa nuocere, perchè non dà nuovi attributi, ma definisce con una certa esattezza quanto già è previsto.

M A R C O R A, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A parte il fatto che non so come potremmo derogare alle disposizioni costituzionali, non vedo assolutamente il fine di questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Quando diciamo che « sono fatte salve le potestà legislative delle province autonome... » che cosa si vuole di più?

Z A N O N. Con il mio emendamento la norma risulta più chiara.

F E R M A R I E L L O. L'articolo 33 a mio avviso va soppresso, anche per non scompaginare l'equilibrio di questa legge, perchè se diciamo « sono fatte salve... » si-

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

gnifica che è possibile, ad esempio, ripristinare la pratica dell'uccellazione.

Z A N O N . Non possiamo con una legge-quadro eliminare quelle che sono le competenze primarie già assegnate sia alle Regioni a statuto ordinario che alle Regioni a statuto speciale. Il mio emendamento sarà pleonastico, ma non guasta.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda questo articolo, dobbiamo tenere anche conto che abbiamo stabilito le sanzioni penali.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. È vero che il testo può essere anche approfondito, però noi abbiamo parlato di potestà legislative esclusive, e le potestà legislative esclusive sono quelle fissate dalla legge costituzionale. Quindi non abbiamo assolutamente detto che queste Regioni possono fare quello che vogliono. Nelle leggi costituzionali delle Regioni, poi, per quanto riguarda la materia c'è anche il riferimento ai principi generali della programmazione e degli interessi nazionali.

Noi, perciò, dovremmo salvaguardare alcune cose: pur facendo rimanere la potestà legislativa esclusiva, dovremmo introdurre un concetto in base al quale alcuni principi fondamentali servano di orientamento anche per le Regioni a statuto speciale.

Per esempio, noi abbiamo approvato un articolo in cui si afferma che l'uccellazione è vietata su tutto il territorio nazionale: ora, questo principio lo dovremmo salvaguardare anche nelle Regioni a statuto speciale!

F E R M A R I E L L O . Ma questo non va nella norma transitoria.

Z A N O N . No, è norma transitoria e di applicazione.

P A C I N I . Mi pare che formalmente si potrebbe superare questa *impasse* in questo modo: nello stabilire norme transitorie e di applicazione (forse sarebbe meglio dire — in sede di coordinamento vedremo quale

è la soluzione migliore — norme di applicazione e transitorie), facciamo precedere tutte le norme di applicazione, e la prima norma di applicazione potrebbe essere quella, cui fa cenno il senatore Zanon, relativa all'articolo 117, con un riferimento, che secondo me potrebbe essere anche abbastanza valido, per quanto riguarda l'uccellazione. Non è detto, infatti, che il concetto di uccellazione sia immutabile ed eterno; questo concetto, oggi, è diverso da quello che era un tempo.

Il concetto storicamente assodato di uccellazione oggi non può essere interpretato come prima: non è più uno strumento di caccia, ma di distruzione della selvaggina.

Perciò, con questo tipo di interpretazione, noi possiamo inserire nella norma che chiede il collega Zanon uno specifico riferimento all'uccellazione, facendo presente che è opportuno dare una sistemazione diversa agli articoli.

Si potrebbe vedere addirittura se non fosse il caso di distinguere fra norme di applicazione e norme transitorie, in modo da poter essere più precisi. Questo, naturalmente, andrebbe fatto in sede di coordinamento.

Z A N O N . Dal momento che la perplessità maggiore — se ho capito bene — riguarda la questione dell'uccellazione e siccome credo che nessuno più di me si è battuto per anni ed anche con sforzi notevoli, come voi sapete, perchè si addivenisse a questo divieto e poichè, aggiungo, proprio una parte delle Regioni a statuto speciale da anni ha abolito totalmente l'uccellazione, mentre in altre parti, purtroppo, si continua a permetterla con minore o maggiore larghezza, si potrebbe superare l'*impasse* dicendo che il divieto dell'uccellazione, di cui all'articolo 4-bis, è da ritenersi d'interesse nazionale. In quel momento è vincolativo per tutte le Regioni a statuto speciale.

P A C I N I . Ma questo l'abbiamo già messo nell'articolo.

Z A N O N . Ma se è già messo, allora vedete che automaticamente è escluso che in materia di uccellazione le Regioni pos-

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

sano legiferare, e vi dico il perchè. Ho qui con me tutte le leggi costituzionali istitutive delle cinque Regioni ed anche l'ultima, che ha affidato alle province di Trento e Bolzano le competenze in materia di caccia, di agricoltura, eccetera, trasferendole dalla Regione Trentino-Alto Adige. Vediamo benissimo, quindi, che questi sono i limiti chiaramente definiti, nel rispetto degli interessi nazionali.

Non c'è alcuna legge costituzionale (Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Trento e Bolzano, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) che non specifichi esattamente, nell'assegnare le competenze primarie, che questi interessi nazionali sono fatti salvi, cioè non possono formare oggetto di competenza legislativa delle Regioni. Non esiste, quindi, questo pericolo; ma non avrei nulla in contrario, dal momento che ripetiamo anche altre cose, di ripeterlo e di dire in un comma di questo articolo: è di interesse nazionale, come già specificato in altro articolo, il divieto dell'uccellazione.

F E R M A R I E L L O . Ma se facciamo questa specificazione per l'uccellazione, potrebbe significare che per le altre norme le Regioni...

Z A N O N . Non esiste questo pericolo. In materia penale la Regione non può legiferare; la legge costituzionale non le affida alcuna competenza, anzi, è proprio quello che certe volte infirma queste potestà legislative perchè, purtroppo, la Regione non può fare le relative sanzioni penali; le sue sono solo sanzioni amministrative.

Questo è uniforme in tutta l'Italia perchè solo lo Stato può legiferare in materia.

Vi pregherei, quindi, di non voler fare ulteriori obiezioni.

Naturalmente, non ho nulla in contrario a che, in sede di coordinamento, questo lo si metta nella forma e nella sede più opportuna.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Se vogliamo specificare meglio, bisognerebbe dire che le norme di cui all'articolo 4-bis sono d'interesse nazionale, perchè al-

l'articolo 3 abbiamo detto che la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale. Praticamente, quindi, l'abbiamo già detto. Si tratta di una norma cui le Regioni a statuto speciale non possono derogare perchè è di interesse nazionale. Possiamo, poi, ripetere che le norme di cui all'articolo 4-bis, che sono quelle relative all'uccellazione, sono anche d'interesse nazionale.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se è già precisato nel capello generale, il volerlo ribadire per l'uccellazione potrebbe far pensare che il resto non è d'interesse nazionale.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Ma le potestà legislative esclusive delle Regioni a statuto speciale esistono; non possiamo superarle con una legge-quadro.

P A S T O R I N O . Che lo si dica o non lo si dica è la stessa cosa.

Z A N O N . Ma cosa ci costa dirlo?

P R E S I D E N T E . La ripetizione potrebbe essere anche interpretata nel senso che quella ripetizione non vale per altri casi.

Z A N O N . Il fatto della competenza primaria è troppo importante per sottacerlo; se abbiamo ripetuto cose molto meno importanti, facciamolo anche in questo caso.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Ripeto, l'emendamento proposto dal senatore Zanon è una ripetizione, perchè lo stesso concetto è già contenuto nell'articolo 1. Se lo si vuole ripetere, ripetiamolo, salvo poi diversa collocazione in sede di coordinamento.

P A C I N I . Sono favorevole.

F E R M A R I E L L O . Questo emendamento andrebbe al posto dell'articolo 3?

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

P A C I N I . Per venire incontro alle esigenze del senatore Zanon potrebbe essere modificato opportunamente il primo comma dell'articolo 1. Il testo approvato è il seguente: « Le regioni, ai fini del riequilibrio faunistico del territorio, della difesa degli ambienti naturali e per la disciplina della caccia, esercitano la potestà legislativa nei limiti della Costituzione e dei principi fondamentali della presente legge ». Proponerei di sostituire, a tale testo, il seguente:

« Le Regioni, ai fini del riequilibrio faunistico del territorio, della difesa degli ambienti naturali e per la disciplina della caccia, esercitano la potestà legislativa nei limiti dei principi fondamentali della presente legge, stabiliti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ».

Mi pare che in questo modo si possa ovviare a qualsiasi inconveniente.

Z A N O N . Inizialmente, avevo proposto il mio emendamento all'articolo 1.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Si potrebbe accogliere, allora, l'emendamento, salvo coordinamento.

M A T T I O L I . E non inserire l'articolo 33 di cui ora si discorre.

Z A N O N . Mi scusi, senatore Mattioli, ma questo non si può fare.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento, salvo coordinamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Pacini, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il testo di cui egli ha dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Z A N O N . Ricordo alla Commissione che, in un primo tempo, avevo proposto un articolo sostitutivo dell'originario articolo

33 che poi, in sede di Sottocommissione, è stato invece sostituito dall'attuale.

Facendo anche io appello allo spirito di collaborazione che reciprocamente ci anima allo scopo di condurre in porto il presente disegno di legge, voglio ora ricordare che — sempre in sede di Sottocommissione — ci trovammo tutti d'accordo sull'opportunità di inserire in tale articolo un riferimento preciso al rispetto delle leggi costituzionali sulle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, del quale vorrei che ora si tenesse conto.

F E R M A R I E L L O . Non mi pare che sia opportuno inserire la disposizione cui ha fatto cenno il senatore Zanon in sede di articolo 33; piuttosto, si potrebbe far cenno di tale questione, ancora, all'articolo 1, arrivando addirittura alla soppressione dell'articolo 33.

Z A N O N . Potrei essere d'accordo circa la soppressione dell'articolo 33 a patto che, in sede di articolo 1, si inserisca la frase « secondo le relative leggi costituzionali ».

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche io sono piuttosto perplesso circa l'articolo 33, e penso che di tutta la questione che sta a cuore al senatore Zanon si potrebbe parlare all'articolo 1, facendosi richiamo alle leggi costituzionali sugli statuti speciali.

P R E S I D E N T E . Riassumendo i termini del problema, mi pare che la Commissione sia orientata nel senso di accogliere la proposta di includere nell'articolo 1 il contenuto dell'emendamento del senatore Zanon.

Mi pare che questa soluzione dovrebbe senz'altro tranquillizzare il senatore Zanon.

Z A N O N . Posso concordare su tale soluzione, facendo ovviamente salve le competenze legislative primarie delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

P R E S I D E N T E . Ricordo che nel primo comma dell'articolo 1 viene già fatto riferimento alla potestà legislativa delle regioni ed all'articolo 117 della Costituzione.

Per le regioni a statuto speciale potrebbe essere inserita, nell'articolo 1, dopo il primo comma, una norma del seguente tenore:

« Ai fini di cui al precedente comma le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ».

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti detta norma aggiuntiva.

(È approvata).

Dovendo essere inserita, la norma ora approvata, come comma secondo, nel testo già approvato dell'articolo 1, ed avendo poc'anzi approvato una nuova formulazione del primo comma dello stesso articolo 1, metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 1 come risulta conseguentemente modificato.

(È approvato).

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. A questo punto proporrei di sopprimere senz'altro l'articolo 33.

Z A N O N . Sono contrario a tale espressione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 33.

(Non è approvato).

P A C I N I . Volevo far presente che in sede di Sottocommissione abbiamo discusso il problema della imbalsamazione degli uccelli ed abbiamo ritenuto che fosse opportuno, in proposito, inserire il riferimento a « scopi didattici » là dove si parla, per l'appunto, della cattura degli uccelli.

Tale questione, però, non è stata votata ed io ho ora delle perplessità nel senso che non vorrei che « didattico » fosse interpretato con altro significato.

Secondo, c'è il problema dell'introduzione dall'estero, del commercio, della cattura e dell'uccisione degli animali anche appartenenti alla fauna selvatica e destinati ai giardini zoologici: vogliamo inserirlo oppure no?

P R E S I D E N T E . Alcune cose — e questa è una di quelle — avevamo appunto deciso di rinviarle al coordinamento.

P A C I N I . Quando ci siamo incontrati col Ministro, è nato il problema dell'indennizzo per i coltivatori diretti che hanno subito danni in seguito alle operazioni di caccia.

M I N G O Z Z I . Il coordinamento dovrebbe comprendere anche una disposizione, approvata il 4 dicembre con riserva di revisione, riguardante l'allevamento di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale.

Si tratta di materia connessa a quella disciplinata nell'articolo 16, che andrebbe quindi modificato opportunamente.

Proporrei una disciplina di questo genere: « Le autorizzazioni previste dal primo comma del presente articolo possono essere accordate anche per le attività di imbalsamazione di animali a scopo didattico da parte di istituti scolastici di ogni ordine e grado, di musei, istituti scientifici e universitari e giardini zoologici, o da parte di associazioni aventi finalità naturalistiche ».

Per completezza, infine, si potrebbe inserire anche il seguente comma: « Le Regioni possono altresì regolamentare e autorizzare:

a) gli allevamenti di ungulati, lepri, galiliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi e uccelli nazionali ed esotici a scopo ornamentale o amatoriale ».

La lettera b) di questo secondo comma aggiuntivo completa quanto disciplinato nel primo dei due commi che ora propongo ed assorbe l'articolo aggiuntivo accolto il 4 dicembre; la lettera a), invece, riprende un comma dell'articolo 6, in cui è fatto l'elenco delle specie cacciabili: si tratta del terzo ultimo comma inserito nell'articolo 6, su pro-

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

posta del relatore, nei seguenti termini: « È fatta inoltre eccezione per le specie di ungulati, lepri, galliformi e anatidi allevati a scopo alimentare e di ripopolamento, secondo specifiche norme emanate dalle Regioni ».

La diversa formulazione da me proposta e la collocazione di tale disposizione nell'articolo 16 mi sembrano più corrette e conformi alla disciplina che intendiamo stabilire per la materia.

P A C I N I . Per me va bene.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osservazioni, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento testè proposto dal senatore Mingozi, con l'intesa che esso andrà inserito nell'articolo 16 in sostituzione del terzo comma, ed assorbirà la disposizione sull'allevamento di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale approvata il 4 dicembre nonchè il terz'ultimo comma dell'articolo 6 sugli allevamenti di ungulati, lepri, eccetera, a scopo alimentare o di ripopolamento.

(È approvato).

Metto ai voti ora l'articolo 16, di cui do lettura, un un testo coordinato e con le modificazioni approvate:

Art. 16.

(Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico; allevamenti a scopo alimentare o amatoriale)

Le Regioni, su parere conforme del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono accordare a zoologi esperti in materia ed alle persone addette ai gabinetti scientifici, ai giardini zoologici e ai parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli, e di prelevare uova, nidi e piccoli nati a scopo di studio.

Le Regioni possono inoltre, su parere conforme del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appartenenti ad enti ed associazioni di studi ornitologici per l'attività di inanellamento.

Le autorizzazioni previste dal primo comma possono essere accordate anche per le attività di imbalsamazione di animali a scopo didattico da parte di istituti scolastici di ogni ordine e grado, di musei, istituti scientifici e universitari e giardini zoologici, o da parte di associazioni aventi finalità naturalistiche.

Le Regioni possono altresì regolamentare e autorizzare:

a) gli allevamenti di ungulati, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi e uccelli nazionali ed esotici a scopo ornamentale o amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni, di cui ai commi precedenti, debbono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nuovamente nel suo insieme, l'articolo 6, come risulta con la consequenziale soppressione del terz'ultimo comma.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'articolo 30, precedentemente accantonato.

P A C I N I . In merito all'articolo 30, per quel che mi riguarda personalmente e dopo aver ascoltato sia il Ministro che il presidente Colleselli, dichiaro di ritirare l'emendamento che avevo presentato.

Con il collega Artioli, invece, presento questo altro emendamento, che dovrà essere inserito al punto giusto dalla Commissione, e che così recita: « Le riserve di caccia che presentino rilevante interesse faunistico, con particolare riferimento alle zone umide e vallive, che alla loro scadenza non abbiano trovato utilizzazione in zone di ripopolamento o per forme di gestione sociale previste dall'articolo 11, sono costituite, da parte delle Regioni, in oasi di protezione sino alla loro utilizzazione ai fini suddetti e sottoposte alla vigilanza degli organi venatori, in collaborazione con i responsabili della precedente conduzione ».

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

Questo per non disperdere quanto c'è di esperienze e di capacità.

B U C C I N I , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Pacini e Artioi, al quale il relatore si è dichiarato favorevole.

(*È approvato*).

Ricordo che precedentemente è stata approvata una disposizione relativa ai diritti di caccia in provincia di Udine: potrebbe essere unita a quella testè approvata.

Infine potrebbe essere utile inserire a questo punto anche la norma transitoria sulle oasi di protezione, proposta dal relatore nei seguenti termini:

« Le oasi di protezione istituite alla data di approvazione della presente legge restano in vigore a tutti gli effetti fino alla elaborazione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 9 della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*È approvata*).

Poichè non si fanno altre osservazioni, passiamo alla votazione dell'articolo 30.

Metto ai voti, anzitutto, nel testo risultante dalle indicazioni formulate nel corso del dibattito, i due commi che, con la rubrica « Riserve di caccia », la Sottocommissione ha proposto come articolo 30:

« Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza o per un loro rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica ».

(*Sono approvati*).

Ai fini di un migliore coordinamento redazionale, come prima accennato, le norme

sulle riserve di caccia dovrebbero essere riunite in un medesimo articolo nel quale (come ho suggerito), potrebbe essere inserita anche la norma, approvata poc'anzi, relativa alle foreste demaniali di Tarvisio. Esso risulterebbe del seguente tenore:

Art. 30.

(*Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia*)

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza o per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

Le oasi di protezione istituite alla data di approvazione della presente legge restano in vigore a tutti gli effetti fino all'elaborazione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 9 della presente legge.

Le riserve di caccia che presentino rilevante interesse faunistico, con particolare riferimento alle zone umide e vallive, che alla loro scadenza non abbiano trovato utilizzazione in zone di ripopolamento o per forme di gestione sociale previste dall'articolo 11, sono costituite, da parte delle Regioni, in oasi di protezione sino alla loro utilizzazione ai fini suddetti e sottoposte alla vigilanza degli organi venatori, in collaborazione con i responsabili della precedente conduzione.

I diritti di caccia esistenti su terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio in provincia di Udine rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo nel suo insieme.

(*È approvato*).

Resta un ultimo punto: riguarda il personale dei comitati provinciali caccia; si tratta di prevederne la nuova sistemazione giuri-

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

dica. Potrebbe essere previsto il seguente articolo:

Art. 34.

(*Personale dei comitati provinciali caccia*)

Gli attuali dipendenti dei comitati provinciali caccia passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali o degli enti delegati competenti per territorio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la disposizione transitoria proposta nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Abbiamo così concluso l'iter del disegno di legge sulla caccia, salvo alcuni ritocchi di carattere formale che mi riservo di apportare in sede di coordinamento, con la collaborazione degli uffici e, naturalmente, del relatore. Se in questa fase dovessero sorgere alcuni interrogativi, mi premurerò di avvertire la Commissione per dar loro una definitiva risposta.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero esprimere un vivo ringraziamento al presidente Colleselli, al relatore, senatore Buccini, e a tutti i componenti della Commissione per il notevole e proficuo sforzo. Dopo tanti mesi di lavoro, di discussione, di approfondimenti, bisogna dare atto alla Commissione agricoltura del Senato dell'impegno col quale ha portato avanti il provvedimento.

L'indagine conoscitiva, la comparazione con le legislazioni straniere, gli stessi dibattiti sono stati altrettante testimonianze della serietà e dell'intento di dotare il nostro paese di uno strumento legislativo di base e di riferimento, nel cui ambito dovrà muoversi un settore che interessa larghissimi strati della nostra società.

Voi conoscete il pensiero del Governo sui punti qualificanti del provvedimento, su cui abbiamo incontrato le maggiori difficoltà di convergenza; ciò malgrado si è giunti ad un testo sul quale, tutto sommato, tutti i gruppi politici si riconoscono.

Mi rendo conto, d'altra parte, che non possiamo mancare all'esigenza di mettere ordine nel settore, fornendo, attraverso questa legge-quadro, alle istituzioni regionali quelle indicazioni che valgano a soddisfare la inderogabile necessità di armonizzare l'attività venatoria e soprattutto ad evitare, da una parte, disordini, incertezze nel soddisfacimento di legittime aspettative e, dall'altra, a far sì che le prerogative del singolo non pregiudichino i più generali interessi della società, di difesa e protezione dell'ambiente naturale e del patrimonio faunistico.

Avremmo desiderato, come sapete, che quest'ultimo obiettivo avesse trovato una maggiore garanzia nel provvedimento e venisse conseguito immediatamente, ma ci rendiamo conto e prendiamo atto dei motivi che inducono il Parlamento a concedere un periodo transitorio per l'adeguamento di alcune attività e strutture ad una diversa disciplina.

Ci auguriamo che la regolamentazione transitoria in materia di cattura di animali vivi venga interpretata e applicata senza alcuna elasticità, e che soprattutto non ne venga vanificato il vero significato di preparazione ad un regime di assoluta difesa del patrimonio faunistico e dell'ambiente.

Non condividendo integralmente il testo e in particolare per quanto concerne le norme transitorie riguardanti l'uccellazione, il Governo non può dare parere favorevole al disegno di legge. D'altra parte la volontà della Commissione è chiaramente delineata con ampie e pressochè totali convergenze per una approvazione e quindi il Governo non può che prenderne atto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dagli articoli approvati, in cui sono stati unificati i disegni di legge nn. 285, 604, 768, 1200, e nel quale deve intendersi assorbito il disegno di legge n. 2303.

(*È approvato*).

Resta inteso che è conferito al Presidente, in accordo con il relatore, il mandato di provvedere al coordinamento del testo.

(*Così rimane stabilito*).

9^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (10 dicembre 1975)

A R T I O L I . Bisognerà che la Presidenza della nostra Commissione si faccia carico di qualche iniziativa divulgativa.

P R E S I D E N T E . Avevo pensato prima di tutto di prendere contatti con chi di dovere, e con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per vedere di concretare una « tavola rotonda » alla televisione, per fornire spiegazioni intorno a questo provvedimento.

Certamente ci saranno anche delle critiche, ma noi abbiamo il dovere di rendere

conto pubblicamente di quello che è stato il nostro lavoro e dobbiamo anche dare atto al Governo di averci dato una mano, sia pure con delle riserve, per condurre in porto questo importante provvedimento legislativo.

La seduta termina alle ore 15,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI